SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

565ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-63

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 65-86

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 87-111

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

IN MEMORIA DEL SENATORE SEVERINO LAVAGNINI

PRESIDENTE 2, 3
BORDON *(Mar-DL-U)* 2

SULLA PROTESTA DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA DI TEMPIO PAUSANIA

PRESIDENTE 3, 4
MURINEDDU *(DS-U)* 3
MULAS *(AN)* 3
DETTORI *(Mar-DL-U)* 3, 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) ***Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

(252) ***STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione***

(1662) ***TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro***

(1898) ***NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1914) ***D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione***

(1998) ***PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione***

(2001) ***CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale***

(2404) ***PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai* referendum *popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale***

(2507) ***VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

BATTISTI *(Mar-DL-U)* . . . . . *Pag.* 6, 7, 50
CREMA *(Misto-SDI)* . . . . . .8, 9, 10 e *passim*
* BASSANINI *(DS-U)* . . . . . .12, 17, 24 e *passim*
* DEL PENNINO *(Misto-PRI)* 13
SODANO Calogero *(UDC)* 18
* MANCINO *(Mar-DL-U)* 18
MARINI *(Misto-SDI)* 18, 19, 28
* MANZELLA *(DS-U)* 19, 20
NANIA *(AN)* . . . . . .20, 22, 34 e *passim*
PASTORE *(FI)* 23, 47, 48
* PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . .24, 35, 37 e *passim*
* VILLONE *(DS-U)* . . . . . .27, 42, 44 e *passim*
FORLANI *(UDC)* 29
* GUBERT *(UDC)* 30
PETRINI *(Mar-DL-U)* 31
* D'ONOFRIO (UDC), *relatore* 39, 40, 41
BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 42
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 45
RUVOLO *(UDC)* 46
TURRONI *(Verdi-U)* 49, 50

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 7, 8, 9 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . .52, 55, 56 e *passim*
ANGIUS *(DS-U)* 52, 56
BORDON *(Mar-DL-U)* 55
PASTORE *(FI)* 56

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523:

* BASSANINI *(DS-U)* 57
TURRONI *(Verdi-U)* 60, 61

Verifiche del numero legale 60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 61

MOZIONI

Per la discussione della mozione 1-00214:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 62
LAURO *(FI)* 61, 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 22 ed emendamento 22.928 e seguenti 65
Articolo 23 ed emendamenti 69

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 87

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . *Pag.* 99

REGIONI

Trasmissione di relazioni 99

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 63
Apposizione di nuove firme a interpellanze . 99
Interrogazioni 99

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

In memoria del senatore Severino Lavagnini

BORDON *(Mar-DL-U)*. Ricorda la scomparsa, avvenuta un anno fa, del senatore Severino Lavagnini, di cui è condiviso il rimpianto per la passione politica, l'equilibrio umano e il senso dell'ironia, oltre che per l'impegno profuso nella funzione di Questore del Senato e di rappresentante del collegio elettorale uninominale dei Castelli romani. *(Generali applausi).*

PRESIDENTE. Si associa al ricordo del compianto senatore Lavagnini, a nome suo personale e dell'intera Assemblea.

Sulla protesta degli agenti di polizia penitenziaria di Tempio Pausania

MURINEDDU *(DS-U)*. Gli agenti del carcere di Tempio Pausania in Sardegna hanno cominciato da una settimana uno sciopero della fame per manifestare il disagio connesso alle carenze del personale necessario a provvedere ai compiti istituzionali. Chiede alla Presidenza di sollecitare una comunicazione del Ministro della giustizia sull'attuazione del programma di potenziamento delle strutture carcerarie, annunciato e ancora inattuato.

MULAS *(AN)*. Condivide la richiesta del senatore Murineddu.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Si associa a sua volta a tale richiesta.

PRESIDENTE. Assicurando che il Governo sarà sollecitato nel senso indicato, chiede di presentare gli opportuni strumenti di sindacato ispettivo.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) ***Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

(252) ***STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione***

(1662) ***TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro***

(1898) ***NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

(1914) ***D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58*-bis*, 81*-bis*, 82*-bis *e 98*-bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII*-bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione***

(1998) ***PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione***

(2001) ***CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale***

(2404) ***PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai* referendum *popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale***

(2507) ***VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis *della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22. Avendo il senatore BATTISTI *(Mar-DL-U)* richiesto la votazione nominale elettronica sul 22.928, sospende la seduta, in attesa del decorso del termine previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,57.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), respinge gli emendamenti 22.928 e 22.930 (identico al 22.931). E' altresì respinto il 22.929.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CREMA (Misto-SDI), il Senato respinge gli emendamenti 22.13, 22.932, 22.12, 22.933 e 22.934. È inoltre respinto l'emendamento 22.11.

BASSANINI *(DS-U)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.935, che sopprime la disposizione che assegna al Presidente della Repubblica il potere di designare il vice presidente del CSM, funzione che certo non rientra tra quelle di garanzia.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CREMA (Misto-SDI), è respinto l'emendamento 22.935.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 22.936 volto a sopprimere la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina del vice presidente del CSM, una previsione marginale che però potrebbe pregiudicare la possibilità di una complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CREMA (Misto-SDI), sono respinti gli emendamenti 22.10 (identico al 22.936), 22.937, 22.938 e 22.9.

BASSANINI *(DS-U)*. Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'articolo 22 poiché restringe la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica, operando pertanto in direzione esattamente contraria a quanto dichiarato dalla stessa maggioranza. A fronte del potenziamento delle funzioni del Primo ministro, l'esplicita esclusione dello svolgimento di funzioni informali da parte del Presidente della Repubblica, che è stato fattore rilevante del buon funzionamento del sistema costituzionale, rappresenta un irrigidimento che non si addice ad una Costituzione efficiente. Vengono inoltre soppressi poteri importanti, quali l'autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo, mentre ne vengono attribuiti alcuni impropri, in particolare la nomina del vice presidente del CSM.

SODANO Calogero *(UDC)*. Con le disposizioni previste dall'articolo 22, il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale, anche perché eletto da un collegio elettorale di cui fanno parte i rappresentanti delle autonomie locali. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. La tipizzazione delle funzioni svolte dal Presidente della Repubblica rischia di renderlo una sorta di alto burocrate ed è tesa a delimitare l'ambito del potere presidenziale, piuttosto che riconoscere l'importante ruolo di mediazione e di *moral suasion* che ha caratterizzato la sua figura. Annuncia pertanto un voto contrario.

MARINI *(Misto-SDI)*. Il rafforzamento delle funzioni del Primo ministro avrebbe richiesto l'attribuzione al Presidente della Repubblica di altrettanto forti poteri di garanzia della legittimità costituzionale degli atti compiuti dagli organi elettivi. La maggioranza ha invece deciso di indebolire il ruolo presidenziale, visto che l'elezione a maggioranza assoluta non impone il consenso di un ampio schieramento parlamentare essenziale per la rappresentanza dell'unità nazionale e le sue funzioni vengono ridimensionate, in particolare con la sottrazione del potere di scioglimento della Camera dei deputati.

MANZELLA *(DS-U)*. In dissenso dal Gruppo non parteciperà alla votazione perché l'articolo rappresenta una grave deformazione del ruolo presidenziale e determina conseguenze altrettanto gravi sulle garanzie e sul funzionamento del sistema parlamentare nel suo complesso. Privare il Presidente della Repubblica della possibilità di svolgere un ruolo politico attivo stravolge anche il ruolo del *premier*, che dovrà esercitare il suo immenso potere politico in totale solitudine. *(Applausi del senatore Fabris)*.

NANIA *(AN)*. Il Gruppo voterà a favore di un articolo che rappresenta un passaggio qualificante della riforma; infatti, il nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione ha disegnato un sistema costituzionale articolato su una pluralità di organi esercitanti ciascuno un proprio potere, del quale lo Stato è un elemento costitutivo e non più la sintesi, per cui è necessario prevedere elementi unitari in grado di evitare la disgregazione del sistema. In particolare l'elezione del Presidente della Repubblica da parte di un collegio espressione della cornice unitaria del Paese garantisce non più, come nella Costituzione del 1948, rispetto ai rischi di eccessivo accentramento di potere nelle mani del Presidente del Consiglio, quanto piuttosto rispetto ad un processo disgregativo legato tanto a processi di cessione di parti di sovranità nazionale tanto a rischi di neocentralismo regionale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI)*.

PASTORE *(FI)*. Dichiara il voto favorevole di Forza Italia all'articolo 22, che apporta modifiche significative agli attuali equilibri istituzionali: la figura del Presidente della Repubblica viene inserita in modo organico nel nuovo sistema federale esaltandone i poteri di garanzia e riducendone i poteri di governo, a volte esercitati in modo improprio. L'attribuzione della funzione di garante della Costituzione fa del Presidente della Repubblica la cerniera dell'intero sistema federalista.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PASSIGLI (DS-U), il Senato approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BASSANINI *(DS-U)*. L'articolo 23 trasferisce al Primo ministro il potere di scioglimento della Camera dei deputati, introducendo un cambiamento significativo e inedito tanto nei sistemi presidenziali quanto in quelli parlamentari. Infatti la democrazia di mandato che si sta individuando attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo è tipica dei sistemi presidenziali, nei quali però l'esecutivo non può influenzare la vita del legislativo attraverso l'apposizione della fiducia, la delegazione legislativa e soprattutto il potere di scioglimento delle Camere. Il sistema che si sta costruendo travolge tutti gli equilibri propri del modello parlamentare, anche nella versione britannica, in quanto si sottrae al Parla-

mento il potere di attribuire e di togliere la fiducia al Governo e si dà al Primo ministro la facoltà di imporre la fiducia alla maggioranza, minacciando lo scioglimento della Camera. Anche la soluzione trovata in Commissione per ricalcare la cosiddetta sfiducia costruttiva non è soddisfacente, in quanto consente ad un piccolo manipolo di fedelissimi del *premier* di impedire alla maggioranza di ostacolare l'*iter* di scioglimento. Gli emendamenti presentati tentano di modificare l'impostazione proposta dalla maggioranza. *(Applausi del senatore Passigli).*

VILLONE *(DS-U)*. L'articolo 23 non va esaminato da solo ma in connessione con le altre modifiche introdotte dal disegno di legge costituzionale in esame: l'elezione diretta del Primo ministro, il sostanziale azzeramento del potere di nomina del Presidente della Repubblica, lo svuotamento del rapporto fiduciario ed ora l'attribuzione al Primo ministro del potere di scioglimento della Camera segnano l'uscita del sistema italiano dal modello parlamentare. Si attua una forte spinta verso un modello plebiscitario e personalistico, un sistema squilibrato ed inefficiente che vorrebbe essere la soluzione ai problemi di governabilità, le cui cause il centrodestra attribuisce al Parlamento. I numerosi emendamenti presentati esprimono una chiara ed articolata opposizione all'ipotesi di «Repubblica delle banane» che si va delineando. *(Applausi dei senatori Maritati e Passigli).*

MARINI *(Misto-SDI)*. L'adozione del sistema di elezione diretta del Primo ministro esige l'individuazione di un adeguato sistema di contropoteri. In tale ambito la prima garanzia risiede nella netta separazione tra esecutivo e legislativo, in primo luogo attraverso l'esclusione nell'attribuzione del potere di scioglimento della Camera al Capo del Governo. Per questo motivo gli emendamenti tendono a mantenere in capo ad un potere neutro come quello del Presidente della Repubblica il potere di scioglimento. Altri emendamenti tendono ad eliminare la disparità tra eletti che si verrebbe a configurare qualora fosse attribuita soltanto agli appartenenti alla maggioranza la facoltà di intervenire per bloccare l'*iter* di scioglimento avviato dal Primo ministro.

FORLANI *(UDC)*. Mentre l'emendamento 23.908 è una proposta che va contro l'impostazione accolta dalla maggioranza di concentrare il rapporto fiduciario soltanto nella Camera dei deputati e quindi difficilmente potrà essere presa in esame positivamente, l'emendamento 23.907 si inserisce coerentemente nelle proposte relative al potere di scioglimento attribuito al Primo ministro per eliminare la possibilità che esso sia esercitato in una situazione in cui non sia ancora formalmente venuto meno il rapporto fiduciario con la maggioranza parlamentare. La soppressione di questa facoltà, che si traduce in una eccessiva capacità di condizionamento dell'attività del legislativo, tale da snaturare l'antica tradizione parlamentare italiana, non altererebbe le finalità positive dell'articolo 23.

GUBERT *(UDC)*. La rappresentanza dei cittadini può essere garantita meglio dal Parlamento che non dal consenso espresso ad una sola persona. In un contesto di diffuso calo della legittimazione democratica delle istituzioni, un eccessivo accentramento dei poteri decisionali ed il venir meno del primato del Parlamento non possono che essere visti con preoccupazione, tanto più che anche il meccanismo di sfiducia costruttiva proposto dalla Commissione non appare funzionale in quanto potrebbe essere bloccato da un esiguo numero di deputati vicini al Primo ministro. Gli emendamenti proposti intervengono per limitare il potere di scioglimento attribuito al *premier*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. La motivazione addotta dalla maggioranza a giustificazione della norma che affida al Primo ministro l'esclusiva responsabilità in ordine alla richiesta di scioglimento delle Camere, secondo cui tale innovazione garantirebbe una maggiore stabilità dei Governi, è confutabile allorché, proprio a fronte dell'instabilità degli Esecutivi che ha caratterizzato i lunghi decenni di vigenza del sistema proporzionale, si scelse, ormai oltre dieci anni fa, la strada di introdurre un sistema elettorale maggioritario, che ha in effetti assicurato una maggiore longevità dei Governi. Né convince la motivazione secondo cui la norma garantirebbe contro i ribaltoni, che sarebbero invece evitabili ricorrendo, anziché alla costruzione di un nuovo sistema di incerto esito, all'introduzione di istituti correttivi, quali la sfiducia costruttiva. *(Applausi del senatore Gubert)*.

NANIA *(AN)*. La norma di cui all'articolo 23, di modifica dell'articolo 88 della Costituzione, interviene sulla questione centrale della riforma, l'attuazione cioè piena e completa del sistema bipolare, che assicuri la governabilità delle coalizioni legittimate sulla base dei risultati elettorali, scongiurando, nel contempo, i pericoli del trasformismo e del ribaltonismo, di cui vi sono stati esempi non edificanti nella scorsa legislatura. Peraltro, Alleanza Nazionale, che nel corso delle discussioni parlamentari intervenute negli ultimi anni si è sempre pronunciata per un sistema semipresidenziale sul modello francese, si è indirizzata sulla strada del premierato, secondo un modello ritagliato sulla realtà italiana, anche per venire incontro alla scelta in tal senso operata, sia pure con innumerevoli oscillazioni, dal centrosinistra, che invece sceglie di arroccarsi nuovamente, respingendo qualsiasi confronto in proposito. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PASSIGLI *(DS-U)*. La norma in materia di scioglimento delle Camere toglie al Presidente della Repubblica qualsiasi potere autonomo al riguardo, indebolendone il ruolo di garante del sistema democratico, per trasferirlo inappellabilmente al Primo ministro nell'intento più che di garantire la governabilità delle coalizioni – a tal fine sarebbe stato suffi-

ciente infatti intervenire in materia elettorale – di tenere sotto controllo maggioranze divise e disomogenee. Il modello che si persegue non è riscontrabile in alcun altro Paese e si colloca fuori da qualsiasi sistema costituzionale, essendo fondato sull'accentramento di poteri in capo al Primo ministro sulla base del mandato conferito in sede elettorale. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Premesso che il potere di scioglimento delle Camere formalmente assegnato al Presidente della Repubblica non è mai stato esercitato al di fuori di un oggettivo condizionamento dei partiti, almeno fino all'avvento del sistema maggioritario, il sistema ora delineato consente volutamente lo scioglimento delle Camere su iniziativa del *premier* anche quando non venga meno il rapporto di fiducia. Inoltre, non si ammettono casi di scioglimento automatico delle Camere, bensì si propone una norma antiribaltone, che fornisce in ogni caso garanzie in ordine alla governabilità da parte della coalizione che ha vinto le elezioni. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Travaglia).*

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

VILLONE *(DS-U)*. E' favorevole alla soppressione della pessima riscrittura dell'articolo 88 della Costituzione, che prevede lo scioglimento della Camera dei deputati su richiesta del Primo ministro e quindi garantisce il fortissimo potere di condizionamento di quest'ultimo. Il modello proposto, basato sul depotenziamento della Camera politica e sul concomitante indebolimento del Senato federale, comprime il sistema di rappresentanza su base elettiva e confina la sovranità popolare nell'ambito della esclusiva partecipazione agli appuntamenti elettorali, per impedire ogni possibile forma di disturbo al Governo. E' inaccettabile questa riforma della Costituzione basata su trucchi da magliari. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni. Vivaci proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Invita a mantenere alto il livello del confronto, evitando inutili provocazioni.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. A fronte dell'esigenza di garantire la stabilità del Governo ma anche la rappresentanza dell'articolata società italiana, la proposta della maggioranza comprime i poteri del Presidente della Repubblica e delle assemblee rappresentative, peraltro all'interno di un sistema elettorale maggioritario e non proporzionale come quello presupposto dall'Assemblea costituente. Il suo Gruppo è contrario all'eccessivo rafforzamento in senso autoritario dell'Esecutivo, preferendo allo

scioglimento automatico della Camera dei deputati il meccanismo della sfiducia costruttiva, e quindi voterà a favore degli emendamenti soppressivi dell'articolo 23, su cui chiede la votazione mediante procedimento elettronico. *(Applausi del senatore Togni).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

RUVOLO *(UDC)*. Il tono offensivo dell'intervento del senatore Villone dimostra che non ci sono argomenti validi per criticare il contenuto dell'articolo 23 proposto dalla Commissione. La sua parte politica è favorevole ad una norma antiribaltone all'interno del sistema parlamentare, che tuteli il rapporto di rappresentanza dell'elettorato per scongiurare che si ripeta quanto è accaduto nella scorsa legislatura dopo la caduta del Governo Prodi. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PASTORE *(FI)*. Non è comprensibile il tono esasperato di alcuni esponenti del centrosinistra, dal momento che il passaggio al cosiddetto scioglimento semiautomatico della Camera dei deputati è scaturito dal dibattito in Commissione affari costituzionali ed in particolare da alcune osservazioni del senatore Bassanini. Al contrario, la bozza Amato prevede espressamente il meccanismo della sfiducia costruttiva, secondo modalità che confermano e formalizzano il meccanismo del ribaltone. A tale modello si contrappone quello della Casa delle libertà, basato sul rispetto della volontà elettorale e sul modello bipolare dell'alternanza. *(Applausi dal Gruppo FI).*

NANIA *(AN)*. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo alla soppressione dell'articolo 23 e ricorda al senatore Villone le proposte del senatore Salvi formulate in seno alla Commissione bicamerale, in ordine al potere del Primo ministro per lo scioglimento del Parlamento, da considerare quindi quali antesignane delle proposte da lui qualificate da magliari. *(Applausi dal Gruppo AN. Applausi ironici dei senatori Villone, Passigli e Bassanini).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Al senatore Nania, che nel corso della illustrazione degli emendamenti parlava di anormalità del centrosinistra, ricorda le critiche espresse anche all'estero sul *premier* italiano, che si comporta da padrone con la propria maggioranza parlamentare. I Verdi si oppongono alla riscrittura dell'articolo 88 della Costituzione che garantisce una pericolosa formalizzazione dei poteri plebiscitari e autoritari del Primo ministro sulla base della volontà personale dell'attuale *premier*. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Dopo la limitazione di fondamentali poteri del Presidente della Repubblica sancita con la riformulazione dell'articolo 22, l'articolo 23 nel testo proposto dalla Commissione dà un'ulteriore spallata alla funzione di garanzia democratica rappresentata dal Parlamento. Dalle vivaci polemiche su singoli aspetti della riforma o su talune espressioni, emerge la preoccupazione per la perdita di visione complessiva della stessa riforma, che appare invero devastante non solo per il suo contenuto populista, quasi fosse considerato un bottino di guerra da chi ha vinto le elezioni, ma anche per il metodo imposto, che obbliga a modificare una parte sostanziale della Costituzione in pochi giorni. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Turroni).*

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 23.11, identico agli emendamenti 23.22, 23.34 e 23.900.

Sui lavori del Senato

ANGIUS *(DS-U)*. Chiede la convocazione della Conferenza dei Capigruppo per stabilire idonee modalità di esame del disegno di legge n. 2791 in materia di legge elettorale europea, che è stato portato ieri sera in Aula con tempi eccessivamente ristretti. Precisa inoltre che il Gruppo è contrario alle proposte di stralcio avanzate dalla Commissione, in particolare delle norme sull'incompatibilità tra l'incarico di parlamentare europeo e le cariche elettive degli enti locali e di quelle a garanzia di un certo equilibrio della ripartizione delle candidature tra i generi. La materia necessita una più attenta riflessione in quanto la normativa deve essere armonizzata a livello europeo, ma nonostante il dissenso su alcuni specifici aspetti, (in particolare la previsione dell'ineleggibilità a parlamentare europeo dei membri del Governo per evitare finzioni a danno dell'elettorato) non vi sono ostacoli insormontabili ad una sua approvazione nei tempi previsti. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

BORDON *(Mar-DL-U)*. La forzatura regolamentare mediante la quale la maggioranza ha imposto la discussione del disegno di legge n. 2791 nello scorcio finale della seduta pomeridiana di ieri si è dimostrata inutile e controproducente, visto che esistono le condizioni per una sua definitiva approvazione, a larga maggioranza, entro il 31 marzo. Condivide pertanto la proposta del senatore Angius e chiede che la maggioranza ritiri le proposte di stralcio presentate, per addivenire ad una condivisa soluzione dei problemi dell'incompatibilità e delle pari opportunità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).*

PASTORE *(FI)*. Il richiamo all'ordine dei lavori è strumentale in quanto le proposte di stralcio rispondono ad evidenti motivazioni: le disposizioni del disegno di legge n. 2791 attuative della decisione del Con-

siglio dell'Unione Europea devono assolutamente entrare in vigore entro il 31 marzo, per cui è opportuno dividere il loro percorso parlamentare da quelle misure che la maggioranza intende esaminare presto ma senza l'obbligo di approvarle in tempi così ristretti. *(Applausi dal Gruppo FI. Vivaci commenti del senatore Petrini. Richiami del Presidente).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 23.901.

BASSANINI *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 23.901 e annuncia il voto favorevole sul 23.32, che mantiene al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, il potere di scioglimento della Camera dei deputati: è una proposta in linea con il premierato forte ma nell'ambito del sistema parlamentare. È invece totalmente insoddisfacente il testo proposto alla Commissione, che il relatore ha sostenuto con motivazioni contraddittorie. La soluzione adottata è molto diversa rispetto ai modelli di premierato britannico o tedesco, in quanto non prevede alcuna forma di stabilizzazione e nei fatti impedisce la sostituzione del Primo ministro, che è invece contemplata in tali modelli. Inoltre, è paradossale fino al punto che un *premier* eletto con una maggioranza ristretta è più forte di un *premier* che gode di una maggioranza molto ampia, in quanto risulta praticamente impossibile la formazione di una maggioranza a sostegno di un altro Primo ministro. Così la scelta dell'elettore si esaurisce nella delega di pieni poteri ad una sola persona, mentre negli altri modelli l'elettore sceglie contestualmente il programma, la maggioranza, il Governo ed il suo *leader*.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 23.32, identico al 23.902. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 23.903 (identico al 23.904) e 23.905. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è respinto l'emendamento 23.906.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione della mozione n. 214

LAURO *(FI)*. Sollecita la discussione della mozione n. 214, presentata il 3 dicembre dello scorso anno, che affronta la drammatica situazione della popolazione delle isole dell'arcipelago campano, che vivono un gravissimo disagio principalmente a causa dell'insensibilità dimostrata dalla

Regione Campania nei confronti dell'inadeguatezza del servizio sanitario, della situazione abitativa, della sottodotazione degli istituti scolastici e della caotica situazione che caratterizza i porti dell'arcipelago. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sollecitazione del senatore Lauro. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,04.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32).*

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Eufemi, Ferrara, Guzzanti, Mantica, Monticone, Ronconi, Sanzarello, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Morselli e Tonini, per attività della 3ª Commissione permanente; Chiusoli, per attività della 10ª Commissione permanente; Basile, Martone e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Budin, Contestabile, Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Marino e Nieddu, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37).*

In memoria del senatore Severino Lavagnini

BORDON *(Mar-DL-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U).* Signor Presidente, vorrei ricordare che un anno fa, proprio nel mese di marzo, è venuto a mancare un nostro collega, il senatore questore Severino Lavagnini. I suoi tratti umani, il suo senso dell'equilibrio, la sua passione (che veniva non diminuita, ma anzi ancor più evidenziata dal suo senso dell'ironia a volte sferzante) da un lato ce lo fanno sentire più vicino, dall'altro ci fanno avvertire ancora più profondamente la sua mancanza.

Vorrei ricordare due aspetti di Severino Lavagnini. Innanzitutto, benché fosse pienamente inserito in quella che possiamo definire la prima parte della nostra Repubblica, egli era diventato forse il maggiore interprete della grande novità dell'uninominale, e cioè della rappresentanza del collegio da parte di un parlamentare. Nel suo collegio, che come sapete era quello dei Castelli romani, per ogni questione, per ogni problema (a volte per mediare, a volte per tranquillizzare, altre per risolvere) ci si rivolgeva all'uomo, all'amministratore, al politico Severino Lavagnini.

In secondo luogo, vorrei ricordare un episodio. Severino Lavagnini è venuto a mancare nella notte tra l'11 e il 12 marzo di un anno fa. La mattina del 10 marzo (era un lunedì), quando ormai non c'erano praticamente più speranze, ed egli non riusciva letteralmente a stare più in piedi, il suo ultimo pensiero fu per noi, per il Senato, per la sua attività.

Chiese alla moglie di chiamargli l'autista, si fece la barba, si mise la camicia e a lei che gli chiedeva cosa stesse facendo rispose che andava in Senato non solo perché doveva rappresentare i suoi elettori, ma perché doveva svolgere la sua funzione di Questore.

Signor Presidente, io credo che tutti assieme lo ricordiamo soprattutto in questo momento così particolare per il nostro Paese e per l'intero nostro pianeta. *(Generali applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Bordon, anch'io ricordo il senatore Lavagnini con il quale ho collaborato per due anni. Lo ricordo esattamente nei termini in cui lei lo ha fatto ora.

Perciò, non solo a nome mio personale ma credo, come abbiamo sentito, a nome di tutto il Senato, mi associo, condividendole pienamente, alle sue parole.

Sulla protesta degli agenti di polizia penitenziaria di Tempio Pausania

MURINEDDU *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURINEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, da una settimana a questa parte gli agenti di polizia penitenziaria di Tempio Pausania, in Sardegna, hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro un disagio diffuso in tutte le carceri sarde ed affinché si ponga rimedio alla situazione ormai insostenibile che stanno personalmente vivendo a causa della mancanza di personale mediante il quale provvedere ai compiti istituzionali.

Qualche anno fa la Commissione giustizia del Senato si è recata a Tempio Pausania per illustrare un programma di potenziamento delle strutture carcerarie esistenti e addirittura di creazione di nuove strutture.

Ora negli ambienti bene informati si ventila l'ipotesi che questa negligenza nei confronti del carcere di Tempio Pausania sia finalizzata alla cancellazione del carcere stesso. Si sta diffondendo questa idea ormai in tutta la comunità gallurese, con grande avversione sia da parte degli ambienti interessati che di altri.

Vorrei chiederle, signor Presidente, se può cortesemente invitare il Ministro della giustizia a riferire in materia.

MULAS *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS *(AN)*. Signor Presidente, intervengo per associarmi alla richiesta del senatore Murineddu. Tutti i parlamentari sardi, soprattutto quelli della Gallura, sono stati a visitare il carcere di Tempio Pausania, che sicuramente si trova in una situazione di difficoltà. Abbiamo avuto la promessa che si sarebbe intervenuti, mi sono state date anche delle risposte a livello di Ministero, di funzionari, però questo intervento che tutti aspettano tarda ad arrivare.

Chiediamo quindi il suo intervento perché si faccia portavoce di tale esigenza di tutto il personale che lavora in questo carcere.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, mi associo alla richiesta dei colleghi tenendo presente che questi lavoratori stanno vivendo momenti veramente difficilissimi e spetta a noi dar loro conforto e risposte adeguate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riferirò certamente al Governo di questa vostra richiesta. Tuttavia, invito i colleghi interessati, oltre a quelli intervenuti, a presentare uno strumento parlamentare per sollevare in modo più efficace tale problema.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) ***Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione***

(252) ***STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione***

(338) ***BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica***

(420) ***MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo***

(448) ***DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario***

(617) ***EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere***

(992) ***ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione***

(1238) ***ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale***

(1350) ***D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione***

(1496) ***MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale***

(1653) ***MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione***

(1662) ***TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione***

(1678) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione***

(1888) ***MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento***

(1889) ***MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro***

(1898) ***NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione***

(1914) ***D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione***

(1919) ***TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo***

(1933) ***BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58*-bis, *81*-bis, *82*-bis *e 98*-bis, *nonché della disposizione transitoria e finale XVII*-bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione***

(1934) ***DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione***

(1998) ***PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione***

(2001) ***CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo***

(2002) ***CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri***

(2030) ***DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione***

(2117) ***BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione***

(2166) ***PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione***

(2320) ***MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale***

(2404) ***PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione***

(2449) ***GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai* referendum *popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale***

(2507) ***VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis *della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale***

(2523) ***MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis *della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.928.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,47, è ripresa alle ore 9,57).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.928, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.929.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 22.929, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.930, identico all'emendamento 22.931.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.930, presentato dal senatore Bassanini, identico all'emendamento 22.931, presentato dal senatore Gubert.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.13.

CREMA *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, chiedo la parola per invitare il Senato ad appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.13, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.932.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.932, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.12.

CREMA *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, ancora una volta chiedo al Senato di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.12, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.933.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.933, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.934.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.934, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.935.

* BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'emendamento 22.935 proponiamo di cancellare dal testo l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di designare il Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura.

In Aula abbiamo sentito al riguardo, durante la discussione generale, un approfondito intervento del senatore Fassone e, ieri, durante l'illustrazione degli emendamenti a questo articolo, un intervento del senatore Zancan. Invito i colleghi a ragionare sulle argomentazioni che i due colleghi hanno svolto: è un grave errore attribuire questo potere al Presidente della Repubblica, non è l'esercizio di una funzione di garanzia ma è invece una soluzione che rende poco limpida la configurazione del Consiglio superiore della magistratura come organo di autogoverno della magistratura.

CREMA *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.935, presentato dai senatori Bassanini e Mancino.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.10, identico all'emendamento 22.936.

* DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, il mio emendamento è identico all'emendamento 22.10, presentato dal senatore Passigli ma risponde ad una logica specularmente opposta a quella che ha ispirato i colleghi della sinistra nel proporre di togliere da questo testo la previsione che la nomina del Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura sia attribuita al Capo dello Stato.

È infatti motivo di forte preoccupazione per me la circostanza che affrontando marginalmente il problema della riforma del Consiglio superiore della magistratura in questa legge noi in realtà pregiudichiamo la possibilità di affrontare complessivamente il problema di diversi criteri di composizione del Consiglio superiore stesso.

Ho presentato all'articolo che riguarda specificamente il Consiglio superiore della magistratura una proposta di stralcio, perché non ritengo

che oggi sia maturo il dibattito per affrontare complessivamente un discorso sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura quale è quello proposto nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme al senatore Compagna.

Se introduciamo oggi questa piccola norma che affronta soltanto l'aspetto della nomina del Vice presidente non facciamo altro che confermare ciò che in un'intervista alla stampa ha preconizzato ieri il presidente Cossiga con riferimento alla insussistenza delle condizioni e della possibilità di affrontare in modo organico e complessivo il problema di un diverso ordinamento giudiziario e di una riforma organica del Consiglio superiore. Per questa ragione propongo di sopprimere questa previsione, così come proporrò di stralciare il successivo articolo 31 relativo al CSM.

CREMA *(Misto-SDI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.10, presentato dal senatore Passigli, identico all'emendamento 22.936, presentato dal senatore Del Pennino.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.937.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.937, presentato dai senatori Magnalbò e Bongiorno.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.938; benché esso abbia una parte in comune con il successivo emendamento, preferisco procedere a votazioni separate.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.938, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.9.

CREMA *(Misto-SDI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.9, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

* BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'articolo 22, come risulta dalla reiezione di tutti gli emendamenti, riduce la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica, contrariamente agli intenti formalmente enunciati dalla maggioranza. Essa aveva dichiarato di voler rafforzare il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, a fronte di un forte potenziamento del Governo e del Primo Ministro.

Avviene invece esattamente il contrario: in primo luogo perché i poteri attribuiti al Capo dello Stato sono previsti con un'elencazione tassativa, escludendo l'esercizio di funzioni informali di *moral suasion*, di consiglio, di intervento attraverso mezzi non formali, che negli scorsi decenni è stato uno dei grandi strumenti con i quali il Presidente della Repubblica ha contribuito, in alcuni casi in maniera determinante, al buon funzionamento del nostro sistema istituzionale.

Questo testo irrigidisce il ruolo del Presidente della Repubblica. Stabilire che può esercitare solo i poteri che gli vengono espressamente attribuiti dalla Costituzione vuol dire ingessare un organismo vivente, come è un sistema costituzionale, nel quale, da Luigi Einaudi in poi (ricordiamo «Lo scrittoio del Presidente»), i Presidenti hanno sempre esercitato una funzione di consiglio, di suggerimento, di risoluzione, attraverso strumenti informali, degli inceppamenti del sistema. Un sistema costituzionale non funziona con regole troppo rigide.

La seconda ragione che ci porta ad esprimere un voto contrario è che si tolgono al Presidente della Repubblica poteri importanti, come quello di autorizzare la presentazione dei disegni di legge del Governo, mentre gliene vengono attribuiti altri, impropri. Abbiamo già sottolineato che tra questi vi è il potere di designazione del Vice presidente del Consiglio

superiore della magistratura, ma vorrei aggiungere che, così come viene configurato il ruolo del Presidente, non si giustifica neanche l'attribuzione al Presidente della Repubblica della designazione dei Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Per tutte queste ragioni, voteremo contro questo articolo.

SODANO Calogero *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC)*. Signor Presidente, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Bassanini, il Presidente della Repubblica, con l'articolo 22, è ancora garante, intanto dell'unità federale della Nazione, poi, come dicevo ieri sera, del rapporto tra Governo, Parlamento e Paese. Il Presidente continua ad essere – lo ripeto – il garante dell'unità nazionale, eletto peraltro da un collegio elettorale del quale per la prima volta fanno parte le autonomie locali. Questo lo rende libero da quei compromessi politici, nelle due Camere politiche, tra maggioranza ed opposizione che, fino in ultimo, hanno caratterizzato la sua elezione. *(Applausi dal Gruppo UDC).*

* MANCINO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati puntualmente non sono stati accolti dall'Aula.

A proposito del ruolo e della funzione del Capo dello Stato, registriamo una sorta di tipizzazione, che se non è burocratizzazione, ci si avvicina molto. Del resto, anche in Commissione abbiamo dovuto combattere, riuscendovi, un emendamento che assegnava al Capo dello Stato un ruolo di garanzia nell'ambito delle funzioni espressamente a lui riservate. Questo a conferma che i proponenti, ossia la maggioranza, hanno più ricercato una delimitazione di campo, rispetto ad un ruolo ampio di persuasore, di armonizzatore, di mediatore, di *moral suasion*, come si usa dire.

Riteniamo che emerga un Capo dello Stato, seppur garante, ma era inevitabile, della Costituzione, fortemente ridimensionato rispetto al dibattito che c'è stato, prima in Commissione, successivamente in Aula.

Per questo, voteremo contro l'articolo 22.

MARINI *(Misto-SDI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI *(Misto-SDI)*. Signor Presidente, l'articolo 22 al nostro esame è fondamentale per l'equilibrio della Carta che stiamo disegnando, perché affronta le funzioni di un organo fondamentale, ossia del Capo dello Stato.

Io credo che fosse la volontà generale immaginare un Capo dello Stato garante dell'equilibrio costituzionale, soprattutto del mantenimento delle regole costituzionali. Questa impostazione è quanto mai necessaria, visto che si rafforzano enormemente i poteri del Capo del Governo e visto che il Parlamento perde la centralità che aveva nella Costituzione del 1947. Mi pare quindi che ne discendesse naturale una figura di Capo dello Stato in grado di garantire la legittimità costituzionale del comportamento degli organi rappresentativi elettivi.

Invece, nell'articolo che stiamo esaminando e che la maggioranza sta per approvare, viene fuori un indebolimento del Capo dello Stato rispetto a tale funzione che dovrebbe esercitare. Già il sistema elettorale, come abbiamo avuto modo di rilevare ieri, fa sì che il Capo dello Stato sia espressione della sola maggioranza, e questo purtroppo rende molto debole la figura del Capo dello Stato, perché non è espressione di un largo schieramento parlamentare, ma può essere espressione, appunto, della maggioranza elettorale.

Io ho sentito colleghi che sostengono che in questa maniera il Capo dello Stato non potrà essere semplice espressione della maggioranza politica a conseguenza di patteggiamenti all'interno del Parlamento, come è capitato qualche volta nel passato, allorquando si è dovuto trovare un accordo tra maggioranza e opposizione. Questo è pur vero, però la soluzione di evitare il patteggiamento per rimettere tutto nelle mani della maggioranza, e quindi rafforzare enormemente la funzione della maggioranza, mi pare che sia una non soluzione, una soluzione sbagliata rispetto a quella che vuole invece essere una motivazione, che a mio giudizio è migliore della soluzione che si sta per adottare.

Il Capo dello Stato, se vuole avere autorevolezza, deve essere espressione di uno schieramento vasto, deve essere espressione del Paese, deve essere espressione dell'unità nazionale. L'unità nazionale è rappresentata, colleghi, dalla maggioranza elettorale che di volta in volta viene decisa dal popolo? L'unità nazionale è qualcosa di diverso; essa è un interesse generale, e quindi, quando si cerca nelle funzioni costituzionali un organo che debba garantirla, è necessario che si faccia uno sforzo per far sì che tale organo sia espressione di maggioranze ampie, e quindi non strettamente legate alla maggioranza semplice. Mi pare che lo stesso potere che viene tolto al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere faccia sì che in realtà abbiamo un forte ridimensionamento di questa figura, che è oggi estremamente pericoloso.

Questi sono i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per cui non possiamo che esprimere un voto convinto e negativo sull'articolo 22.

* MANZELLA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA *(DS-U)*. Signor Presidente, non parteciperò a questa votazione perché ritengo che questo sia un punto di grave deformazione del sistema tale per cui lo stesso rapporto fra maggioranza e opposizione, in questo momento, rischia di essere anch'esso deformato dalla gravità della decisione che si sta per prendere.

Da questa norma il ruolo del Presidente della Repubblica, quale è stato negli ultimi cinquant'anni di esperienza repubblicana, viene infatti gravemente deformato. Viene deformato sul piano delle garanzie, viene deformato sul piano di quella che chiameremo, più che *moral suasion*, *political suasion*, cioè l'alto ruolo di consiglio costituzionale che tutti i Presidenti della Repubblica hanno esercitato.

Ma direi che, al di là della deformazione del ruolo del Presidente della Repubblica, quasi per conseguenze naturali – il nostro relatore qualche tempo fa parlava di «consequenzialità» – si determinano consequenzialità perverse. Deformando il ruolo del Presidente della Repubblica, si deforma infatti lo stesso sistema parlamentare che nell'equilibrio di questi due poli, il Capo dello Stato e il Primo Ministro, ha trovato sempre un suo punto di ricaduta e di propulsione.

Viene deformato il sistema delle garanzie con evidenti manipolazioni delle attuali garanzie, con il tentativo di ingabbiare la figura del Capo dello Stato, privandola del ruolo attivo che è proprio delle garanzie costituzionali. Queste non sono mai dei sacchetti di sabbia, dei paracarri, ma sono sempre situazioni dialettiche che portano avanti il sistema.

C'è una deformazione, infine, del ruolo del Primo Ministro, come se davanti a lui si dovesse fare terra bruciata per favorirne l'espansione dei poteri. Un potere assoluto che rischia di perderlo, al di là delle persone che di volta in volta ricopriranno questo ruolo, perché un potere di questo tipo in solitudine, in un Paese come l'Italia, finirebbe per perdere chiunque.

Per queste ragioni, pur comprendendo le motivazioni del voto contrario del mio Gruppo, io non parteciperò a questa votazione. *(Applausi del senatore Fabris).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà convintamente l'articolo 22, perché rappresenta uno dei passaggi fondamentali, di qualità, della riforma costituzionale che stiamo proponendo all'attenzione dell'Assemblea.

Ci siamo mossi su questo versante tenendo conto ancora una volta della profonda trasformazione che è intervenuta con la riforma dell'articolo 114 della Costituzione attuata con il nuovo Titolo V voluto dall'Ulivo. Con quella riforma lo Stato è stato inserito tra gli elementi costitutivi

della Repubblica italiana. Il vecchio articolo 114 della Costituzione del 1948, infatti, affermava che «la Repubblica si riparte in Comuni, Province e Regioni» e non elencava lo Stato quale elemento costitutivo della Repubblica.

Con la riforma dell'articolo 114 voluta dall'Ulivo, lo Stato viene inserito tra gli elementi costitutivi della Repubblica insieme ad un altro elemento di novità che è rappresentato dalle Città metropolitane. Pertanto, si «riduce» lo Stato ad una componente costitutiva di carattere territoriale, burocratico della Repubblica italiana. Se possiamo utilizzare un'espressione che secondo me meglio chiarisce il significato della riforma dell'articolo 114 del Titolo V, approvata dal centro-sinistra da solo, diciamo che al centro del sistema più che lo Stato viene considerata la Repubblica italiana.

Un'espressione per noi di uso comune, quale, per esempio, quella che parla del Capo dello Stato come rappresentante della nazione, espressione che sentiamo ricorrere comunemente nel parlare quotidiano della politica, perde senso alla luce della riforma costituzionale dell'Ulivo: sarebbe più corretto parlare di Presidente della Repubblica quale rappresentante dell'unità della Nazione, perché alla luce di quella riforma lo Stato è una cosa tra le tante.

La stessa espressione «il bene dello Stato», con quella riforma, è stata ridotta ad un significato molto parziale. Prima della riforma dell'Ulivo, quando si parlava del bene dello Stato, si intendeva il bene di tutte le componenti della Repubblica italiana. Dopo la riforma dell'Ulivo, con l'espressione «il bene dello Stato» si indica esclusivamente il bene dello Stato, ultimo anello territoriale degli elementi costitutivi della Repubblica, e non quello dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni.

Pertanto, per esprimere i concetti dell'interesse superiore dello Stato, del bene dello Stato e per indicare il Capo dello Stato, dovremo ormai utilizzare le seguenti espressioni: l'interesse nazionale della Repubblica, il bene della Repubblica, l'unità della Repubblica e così via.

Partendo da questo dato di fatto, sul quale tutti siamo chiamati a riflettere, ci siamo posti il problema se cancellare del tutto una riforma che aveva totalmente disarticolato il sistema costituzionale del 1948, oppure rafforzare la figura, l'immagine di colui che una volta chiamavamo Capo dello Stato, pensando che lo Stato rappresentasse tutti noi, la Nazione italiana, tutte le istituzioni italiane, la sintesi della nostra storia passata, della nostra quotidianità e delle nostre aspirazioni future. Ci siamo invece convinti che questa immagine di unitarietà si dovesse riconoscere intorno al Presidente della Repubblica.

Ci è sembrato pertanto ovvio che un Presidente della Repubblica dovesse essere eletto, proprio per questa nuova qualità, dai rappresentanti di tutti gli elementi costitutivi della Repubblica, quindi dai rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, delle Città metropolitane e dello Stato (cioè deputati e senatori).

C'è anche un altro passaggio significativo che è stato motivo di riflessione al nostro interno, soprattutto con riferimento alla destra politica italiana, la quale è sempre stata più attenta al semipresidenzialismo che al premierato. Nelle nostre conversazioni, nei nostri scambi di opinione, abbiamo preso atto della linea tracciata dall'Ulivo e della circostanza che consistenti strati dell'Ulivo ci indicavano come via da percorrere quella del premierato. Pertanto, per trovare un'intesa, per dare un segnale di apertura vero (e non solo a chiacchiere) verso il processo culturale del centro-sinistra – per lo meno dell'area riformista – su questi temi, abbiamo accettato l'idea di incamminarci sulla strada del premierato.

Una volta scelta la strada dell'indicazione di chi governa da parte degli elettori, il Capo dello Stato, a nostro avviso, nella realtà odierna rimaneva elemento di garanzia. Desidero far rilevare ai colleghi della maggioranza e a quelli dell'opposizione che seguono da vicino questi problemi che la questione della garanzia del Capo dello Stato oggi non si pone negli stessi termini in cui si presentava nel 1948. Nell'esperienza costituzionale e rispetto ai fatti politici traumatici del 1948, mi sembra del tutto ovvio che quel Capo dello Stato rappresentasse una garanzia rispetto al Primo Ministro, il quale nell'epoca precedente, durante il periodo fascista, con un progressivo accrescimento dei propri poteri aveva dato vita ad un sistema di tipo dittatoriale, autoritario.

Considerato che la rottura del sistema costituzionale nel 1948 poteva avvenire solo al centro del sistema, perché era una democrazia centralista (e in questo la Lega obiettivamente ha avuto ragione), allora aveva un significato costruire la figura del Capo dello Stato come elemento di garanzia rispetto alla deriva plebiscitaria.

PASSIGLI *(DS-U)*. La deriva plebiscitaria oggi non c'è?

NANIA *(AN)*. Secondo me, ma penso secondo tutti noi, per queste ragioni il Capo dello Stato funzionò, ed è stato pensato, come argine rispetto ai poteri di un Primo Ministro che potesse «scivolare» nella deriva plebiscitaria.

La democrazia di oggi (penso alle riflessioni anche di tanta parte della sinistra, la più estrema) è la democrazia partecipata, la democrazia dove la sovranità dal centro si distribuisce sempre altrove rispetto al centro stesso. Penso a tutti i processi per cui pezzi di sovranità si sono collocati altrove rispetto al centro; per esempio le Autorità di garanzia sono un pezzo della sovranità, un pezzo del processo decisionale governativo che si colloca altrove, così come lo è la stessa elezione diretta, lo stesso ruolo dei sindacati, della finanza e dei poteri forti. In tutto questo processo si è parlato di policentrismo per definire la democrazia moderna. Qualcuno parla – lo ribadisco con forza – di poliarchia, ma il Governo oggi non è più solo al centro: è nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, comunque è altrove, in molti luoghi diversi rispetto al centro.

Riflessione finale: qual è il pericolo della democrazia moderna? Ancora la rottura verso la deriva plebiscitaria oppure, come dice certa sini-

stra, a mio avviso per ragioni propagandistiche, la secessione? O piuttosto, rispetto alla tendenza a distribuire poteri verso l'esterno (penso all'Unione Europea) o verso l'interno (penso al neocentralismo regionale), il pericolo della democrazia dei moderni non è forse la disgregazione? Ecco il quesito, e rispetto a questo abbiamo pensato ad un Presidente della Repubblica che non è più soltanto organo di garanzia rispetto a qualcuno bensì organo di garanzia rispetto a qualcosa, al pericolo del processo patologico della democrazia moderna, cioè la disgregazione.

Per queste ragioni, questo processo di rientro, di democrazia di ritorno, con un Capo dello Stato eletto da un'Assemblea unitaria, che rappresenta la cornice unitaria del Paese, e al tempo stesso un *Premier* scelto dai cittadini direttamente, da quelli di Bolzano come da quelli di Pachino, rappresenta il cemento della nuova Repubblica che stiamo costruendo, di questo processo costituzionale nuovo che se per un verso avvicina le istituzioni al cittadino, per altro verso consente al cittadino stesso di entrare nel cuore delle istituzioni.

Per questo voteremo convintamente la norma che attribuisce questi poteri di garanzia al Capo dello Stato. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, desidero esprimere per il Gruppo Forza Italia il voto a favore dell'articolo 22 sottolineando che naturalmente noi comprendiamo una certa mentalità gattopardesca, presente soprattutto nei banchi della sinistra, per cui si dice di voler cambiare ma in realtà non si intende cambiare nulla.

È evidente che questa norma, come altre, modifica in maniera significativa il sistema di equilibri costituzionale, ma noi riteniamo in meglio; innanzitutto, perché la figura del Presidente della Repubblica, come altre figure istituzionali, viene inserita in modo organico nel nuovo sistema di Stato; in secondo luogo, perché del Presidente della Repubblica vengono esaltati i poteri di garanzia e invece ridotti o ridimensionati quei poteri impropri di governo che hanno caratterizzato questa figura costituzionale fino ad oggi in maniera alcune volte criticabile.

Personalmente mi rifaccio alla figura del presidente Einaudi, che non sacrificava il potere, le indicazioni che oggi vengono riassunte nella dizione *moral suasion*, ma aveva un rispetto nelle esternazioni e nel suo atteggiamento complessivo che veramente dovrebbe far scuola per tutti i suoi successori. Questo purtroppo non è avvenuto.

Comunque, il disegno di legge – ripeto – attribuisce espressamente al Presidente della Repubblica, come cerniera dell'intero sistema federalista ed istituzionale, una funzione che non è prevista nell'attuale testo costituzionale: quella di garante della Costituzione. Invito i colleghi a confrontare il testo proposto dalla Commissione e ancor prima dal Governo con il testo della Costituzione: l'espressione «garante della Costituzione» in

qualche modo esemplifica in maniera piena e completa quanto chi ha lavorato intorno a questo provvedimento ha ritenuto di fare, cioè esaltare il più possibile i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica. Mi sembra che questo articolo realizzi tale obiettivo in maniera abbastanza compiuta.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Passigli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, con questo articolo in sostanza si trasferisce al Presidente del Consiglio il potere di sciogliere la Camera dei deputati.

Oggi questo potere è presidenziale, anche se richiede la controfirma del Primo Ministro e quindi buona parte della migliore dottrina lo ha interpretato come potere duumvirale; quello che è certo è che oggi il Primo Ministro non può da solo sciogliere le Camere, o, nel caso che qui ci interessa, la Camera dei deputati.

Questo cambiamento è molto significativo. Vorrei ricordare che nei sistemi presidenziali il Capo del Governo non ha alcun potere di scioglimento delle Camere; nei sistemi parlamentari il Capo del Governo, il Primo Ministro, ha spesso il potere di proporre lo scioglimento delle Camere, normalmente – pensiamo al sistema britannico – ottiene lo scioglimento ma certamente non lo può chiedere contro la maggioranza parlamentare. Se la Camera dei comuni vota la sfiducia al primo ministro Tony Blair, questi si dimette e il Gruppo di maggioranza designa un altro Primo Ministro. Nel testo che la Commissione ci propone, se la Camera vota la sfiducia al Primo Ministro la Camera è sciolta e non c'è alternativa possibile.

Questo basta a marcare una netta e sostanziale differenza: significa che il Primo Ministro, il Governo, che in un sistema parlamentare in tanto sta in carica in quanto ha la fiducia della maggioranza parlamentare, può sostanzialmente mantenere questa fiducia attraverso la minaccia di uno scioglimento fatta per impedire la sostituzione del Primo Ministro.

Questa è una differenza che squilibra del tutto il sistema. Nel sistema parlamentare, a differenza che nei sistemi presidenziali, il Governo ha una grande influenza sul legislativo, disponendo di una serie di poteri che gli consentono di guidarne l'attività, dalla possibilità di porre la questione di fiducia sulle leggi fino a quella di ottenere deleghe legislative dal Parlamento, ma, in compenso, come elemento essenziale del sistema, il Governo è condizionato dal legislativo, perché in tanto può restare in carica in quanto quotidianamente mantiene, conserva e si riconquista il consenso e la fiducia della maggioranza parlamentare.

Con l'articolo che ci viene proposto questo elemento strutturale tipico dei sistemi parlamentari, anche del modello britannico cosiddetto Westminster, viene meno. Si è detto che questa è la conseguenza della democrazia di mandato che si propone di introdurre, e che sarebbe già nella coscienza comune e nella cultura dell'elettorato, e secondo la quale i cittadini non eleggono soltanto il Parlamento, ma anche il Governo ed il Capo del Governo. In qualche misura, questa obiezione colpisce nel segno. Ma il punto fondamentale che bisogna discutere è se democrazia di mandato può significare che la scelta dei cittadini si concentra e si esaurisce nella scelta di una persona sola, del Capo del Governo, del capo della maggioranza, investendola in sostanza di poteri assoluti.

Nei sistemi parlamentari, anche nel modello britannico, non è così; nel Regno Unito, i cittadini scelgono i loro rappresentanti in Parlamento, e con ciò scelgono tra programmi politici diversi, tra maggioranze diverse, tra squadre di governo diverse, certo sapendo qual è il capo della squadra, qual è il Primo Ministro che guiderà il Governo e la maggioranza: è una decisione politica complessa, che non si traduce mai in una sorta di delega

di pieni poteri ad un uomo solo, la quale sarebbe incompatibile con il sistema parlamentare.

L'elezione diretta del Capo del Governo è tipica dei sistemi presidenziali; ma allora il Capo del Governo non ha alcun potere sul legislativo: non può, per l'appunto, sciogliere le Camere, non può porre la fiducia sulle leggi, non può farsi dare deleghe legislative dalle Camere, come è proprio invece dei sistemi parlamentari.

Siamo consapevoli che corrisponde all'esigenza comune e anche ad una necessità di consolidamento e rafforzamento del sistema bipolare, della democrazia maggioritaria, affermare che un cambio di maggioranza deve essere deciso dagli elettori e che, normalmente, una volta avvenute le elezioni, non si determinano o si cambiano le maggioranze sulla base di accordi parlamentari (anche se questo è, per la verità, nella storia delle democrazie parlamentari). Ma una cosa è dire questo e altra cosa è costruire un sistema come quello che qui si vuole porre in essere, nel quale la maggioranza è ingessata e, soprattutto, è ingessata la squadra a partire dal suo capo, cioè dal Primo Ministro: con ciò si costruisce un sistema che travolge tutti i princìpi del modello parlamentare, anche nella variante Westminster, si costruisce un sistema nel quale è il Primo Ministro che decide da solo ricattando il Parlamento e la sua stessa maggioranza con la minaccia dello scioglimento.

Ricordo che nel sistema britannico la maggioranza può sempre cambiare il Primo Ministro e che anche di recente, la maggioranza (il Governo laburista negli anni Settanta) ad un certo punto decise di allargarsi ad un'altra forza politica (i liberali) perché per effetto di *by-election* aveva difficoltà a mantenere la maggioranza nella Camera dei Comuni.

Nessuno ha gridato allo scandalo: non sto parlando di preistoria, non mi riferisco ai ribaltoni degli anni Venti nel sistema britannico, sto parlando di un episodio avvenuto 30 anni fa.

Noi siamo disponibili, quindi, a costruire un sistema nel quale il cambio della maggioranza parlamentare è deciso dagli elettori. Ma non siamo disposti ad accettare un sistema nel quale tutti gli equilibri del modello parlamentare sono sconvolti, perché il Primo Ministro è sempre in condizione di mettere sotto ricatto il Parlamento, la stessa maggioranza parlamentare che non condivida le sue scelte politiche. Questo è un punto fondamentale.

Sottolineo che la soluzione introdotta in Commissione non risolve il problema, anzi, produce effetti paradossali. Essa prevede che nel solo caso di bocciatura di un provvedimento su cui il *Premier* ha posto la questione di fiducia o di dimissioni volontarie, sia possibile evitare lo scioglimento automatico della Camera, ma che questo debba avvenire attraverso la presentazione di una mozione di fiducia sottoscritta dalla maggioranza assoluta della Camera, comprensiva dei soli deputati eletti in collegamento con il Primo Ministro. Ciò significa che un Primo Ministro che disponga di un piccolo manipolo di fedelissimi, è sempre in grado di imporre la sua volontà alla stragrande maggioranza della sua stessa maggioranza. Con, in più, un ulteriore effetto paradossale: che più è risicata la maggioranza

che ha vinto le elezioni, più forte è di fatto il Primo Ministro, perché gli basta un piccolissimo gruppo di fedelissimi per ingessare la maggioranza stessa e la squadra di Governo. Si tratta di una soluzione sconcertante e incomprensibile, ma è l'effetto inevitabile delle disposizioni che voi proponete. Noi proponiamo di modificarle. I colleghi illustreranno poi nel dettaglio i nostri emendamenti. *(Applausi del senatore Passigli).*

* VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, con l'articolo 23 siamo sicuramente ad uno dei passaggi chiave che ci indicano come stiamo uscendo dalla forma di Governo parlamentare. Ricordo che qualche seduta fa il collega Andreotti lo affermava in chiaro, chiedendosi dove stiamo andando. Sicuramente siamo ad uno dei punti che segnano la strada che la maggioranza intende seguire. Soprattutto se consideriamo, signor Presidente, che questo articolo non va visto da solo. Ci affatichiamo molto in quest'Aula su questa o quella parola, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che le Costituzioni funzionano come sistema, e che bisogna considerare la sinergia delle varie parti per capire dove il sistema va, qual è la sua linea evolutiva.

È chiaro che l'intento della maggioranza è quello di stabilire un circuito fra un'elezione sostanzialmente diretta, un sostanziale azzeramento del potere di nomina da parte del Capo dello Stato, uno svuotamento del rapporto fiduciario che non è più strumento di controllo del Parlamento sul Governo.

Lo vediamo qui, lo ricordava adesso il collega Bassanini, attraverso il punto nodale del potere di scioglimento. La domanda cruciale è chi scioglie, chi ha davvero il potere di scioglimento nelle sue mani. La risposta è che qui si pone sostanzialmente il potere di scioglimento nella decisione del Primo Ministro.

Dall'insieme, e in specie da questa norma, vediamo l'uscita dal modello parlamentare, perché il modello che viene in essere non esiste tra le forme affermate e storiche, di successo, del costituzionalismo moderno.

Non esiste in Germania e in Gran Bretagna, non esiste quindi né nel modello del cancellierato né nel modello Westminster, cioè nelle forme classiche del parlamentarismo, e non esiste neanche negli Stati Uniti, nel modello presidenziale.

Assistiamo invece a una forte spinta verso una torsione personalistica e plebiscitaria che non viene temperata in alcun modo da un'efficace funzione di rappresentanza parlamentare. Al contrario, la rappresentanza parlamentare viene compressa e azzerata nella sua effettività. Avremo così un sistema squilibrato, e ancor più inefficiente; permane la tendenza a rispondere alle difficoltà di fragili maggioranze intervenendo sulle regole; si continua a ritenere che le difficoltà dei Governi vengano dai Parlamenti – considerati come luoghi delle maggioranze ancor prima che delle opposizioni – il cui ruolo deve essere compresso.

La maggioranza, con questa proposta, sottovaluta fortemente l'importanza della funzione della rappresentanza politica. Ribadisco che il margine di inefficienza apparente di un Parlamento che tempera, controlla e

orienta in misura maggiore o minore l'azione del Governo, è in realtà l'efficienza del sistema nel suo complesso, perché garantisce l'aderenza delle istituzioni alla domanda che viene dal Paese, garantisce la capacità dei governanti di rispondere alla domanda dei governati. Siamo totalmente contrari all'impostazione della maggioranza e abbiamo presentato emendamenti che propongono la soppressione o almeno la riduzione del danno delle scelte prospettate dalla maggioranza. Vogliamo che sia chiara la nostra opposizione alla deriva verso un modello, anch'esso consolidato e di antica tradizione, che si chiama, signor Presidente, la Repubblica delle banane. *(Applausi dei senatori Maritati e Passigli).*

MARINI *(Misto-SDI).* Signor Presidente, lei mi scuserà se uso quest'espressione, ma l'articolo 23 potrebbe essere definito l'articolo del ricatto. La nostra democrazia, la democrazia che conosciamo, quella disegnata dalle Costituzioni di vari Paesi dell'Occidente, si esprime nella forma indiretta della delega affidata ai parlamentari, i quali hanno la duplice funzione di legiferare e di decidere la forma di governo della società, del Paese, e la forma diretta della scelta da parte del corpo elettorale di chi deve governare.

Sappiamo che nella forma indiretta vi è una confusione perché la funzione principale, quella legislativa, viene svolta dal Parlamento, che sceglie inoltre il Governo, il Capo dell'Esecutivo e i Ministri, e vigila sul programma, per cui deve esservi coincidenza continua tra la maggioranza nata dal voto di fiducia del Parlamento e il Governo.

Nella forma diretta invece, proprio perché il popolo sceglie direttamente, vi sono, come è giusto, affidando tutta la funzione di governo ad una persona, come nel regime presidenziale, dei contropoteri.

Uno degli elementi di garanzia è la divisione chiara delle funzioni, tra funzioni legislative e funzioni di governo. Quando la scelta è diretta, al Capo del Governo non si può anche consentire di decidere circa la vita e la durata del Parlamento, perché in questo modo si assommerebbero nella sua persona poteri enormi che non si conciliano con le forme di democrazia che conosciamo.

Con l'articolo in esame, invece, affidiamo al Capo del Governo, con la richiesta al Capo dello Stato, la possibilità di sciogliere il Parlamento. Così si instaura una specie di forma circolare della democrazia, che si apre con l'elezione quasi diretta del Capo del Governo, perché l'abbinamento in uno schema maggioritario di chi dovrà guidare il Governo con gli eletti, fa sì che il Capo del Governo venga scelto dal popolo, e si chiude proprio sulla sua figura, visto che può determinare la fine del Parlamento, qualora questo diventi di impedimento alla sua funzione principale, cioè l'attuazione del programma. Ma così si dà al Capo del Governo un'arma formidabile, una sorta di ricatto nei confronti del Parlamento, perché in caso di atteggiamento difforme dalla sua posizione, egli può determinarne la fine. Ripeto, tutto il sistema si apre e si chiude sulla figura del Presidente del Consiglio.

Mi pare però ci sia una sproporzione, perché quando l'indicazione del *Premier* è diretta, ci sono dei contropoteri. Invece nella nostra bozza di riforma costituzionale non ce ne sono affatto, tanto che vengono fortemente diminuiti anche i poteri di garanzia del Presidente della Repubblica. Con l'emendamento 23.903 tendo a correggere questa impostazione, per far sì che il potere di scioglimento, come potere neutro, rimanga nelle mani del Presidente della Repubblica.

Inoltre, mi pare che vi sia una disparità nelle funzioni di esercizio tra eletti. Quando il popolo sceglie e affida la funzione legislativa, tra gli eletti vi è una pari possibilità di esercizio del potere delegato dallo stesso. Non vi possono essere eletti con poteri maggiori ed eletti con poteri minori.

In questa formulazione dell'articolo, potendo essere interrotto l'*iter* di scioglimento iniziato dal Capo del Governo con una mozione che indica la possibilità di un nuovo *Premier*, quindi di un nuovo programma, purché questa mozione sia firmata – è questo il punto che volevo sollevare – dalla maggioranza espressione originaria del voto, coloro che fanno parte dell'opposizione hanno poteri inferiori. Ma se l'eletto espressione dell'opposizione ha poteri inferiori rispetto all'eletto espressione della maggioranza, si lede il principio democratico della pari dignità, quindi dell'identico potere da affidare a chi viene delegato dal popolo alla funzione legislativa.

Sono questi i motivi che hanno suggerito l'emendamento, che raccomando per l'approvazione ai colleghi.

FORLANI *(UDC)*. Signor Presidente, ai fini di preservare la sostanza del nostro sistema parlamentare (che poi è parte integrante della tradizione istituzionale del nostro Paese, cioè lo stretto rapporto che deve continuare a legare Parlamento, come entità direttamente rappresentativa dei cittadini, e Governo, come potere esecutivo, senza tuttavia snaturare senso e finalità complessivamente positive di questo provvedimento di riforma), là dove si dice che il Presidente della Repubblica su richiesta del Primo Ministro scioglie la Camera, unico organo che rimarrebbe legato da questo rapporto fiduciario, ovvero nei casi di cui agli articoli 92 e 94, riterrei preferibile limitare la possibilità di scioglimento ai soli casi previsti dai nuovi articoli 92 e 94. Questo è quanto si propongono gli emendamenti 23.907 e 23.908.

Mi riferisco ai casi, cioè, di morte, impedimento o dimissioni per ragioni diverse da quelle del venir meno del rapporto di fiducia da parte del Primo Ministro, oppure ai casi in cui vengano votate, come previsto nell'articolo 94 così novellato, o mozioni di fiducia poste dal Primo Ministro, o mozioni di sfiducia presentate da una parte dei deputati. Si tratta cioè di eliminare la possibilità di una richiesta di scioglimento da parte del Primo Ministro in una condizione in cui non sia ancora formalmente venuta meno la maggioranza e quindi il rapporto di fiducia tra Primo Ministro e Camera dei deputati.

Vorrei cioè evitare il caso paradossale per quella che è la nostra tradizione fin da prima della storia repubblicana, fin dai tempi dello Statuto albertino, che il Primo Ministro chieda al Presidente della Repubblica lo

scioglimento anche qualora goda ancora del consenso e della fiducia della maggioranza della Camera dei deputati. Si tratta di lasciare la possibilità di scioglimento della Camera (con le varianti che sono state introdotte e che condivido, affini all'istituto della mozione di sfiducia costruttiva tedesca) qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario e non sia stato esperito il tentativo di mozione per la sostituzione del Primo Ministro da parte del Parlamento, evitando però che lo scioglimento possa essere richiesto dal Primo Ministro, che se ne assume la responsabilità, anche nel caso in cui la maggioranza sia ancora costituita, ma il Primo Ministro non sia più tanto soddisfatto di questa maggioranza.

Introdurremmo un elemento velleitario e di eccessiva capacità di condizionamento del Primo Ministro nei confronti dei parlamentari che snaturerebbe, signor Presidente, una nostra antica e consolidata tradizione parlamentare. Io non credo che questo possa nuocere all'impianto complessivo del provvedimento, quindi inviterei anche i parlamentari di maggioranza e del mio partito se non altro a riflettere su questa proposta.

Diverso discorso vale per l'emendamento che ho presentato successivamente, il 23.908, sul quale io stesso sono ormai un po' scettico, perché esso nasce dalla mia non condivisione della scelta di aver privato il Senato della possibilità di esprimere la fiducia al Governo, cioè di essere ancorato con una sua maggioranza alle sorti del Governo. So che comunque tale linea non è condivisa dalla maggioranza; io ho presentato questo emendamento come testimonianza personale, ma non pretendo di avere su di esso il consenso della maggioranza.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.907, penso che lo si possa votare tranquillamente senza che si snaturi né l'impianto di rafforzamento del premierato, né l'impianto federalista complessivo della riforma. Spero di essermi spiegato e di avere la solidarietà dei colleghi.

* GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 23 nascono da una preoccupazione complessiva circa l'esito di questa riforma, quella di un indebolimento della forza del Parlamento rispetto ad altre fonti di decisione.

Ci chiediamo: chi rappresenta meglio la popolazione italiana, un Parlamento, o una persona con cui le forze politiche hanno dichiarato di collegarsi per designarlo Primo Ministro o Capo del Governo?

A me sembra che la capacità del Parlamento, e della maggioranza al suo interno che eventualmente sia contrapposta a una minoranza, di rappresentare la nostra popolazione sia maggiore di quella del candidato *Premier* con cui si è stabilito un collegamento. Allora, perché dare al candidato *Premier*, che le forze politiche hanno deciso di presentare, la potestà di annullare il voto della popolazione, così articolato, così ampio su tutto il territorio nazionale, che ha eletto il Parlamento? A me sembra veramente una distorsione.

Se noi fossimo in una situazione in cui la democrazia è vitale, ci potremmo anche permettere di dare più peso all'aspetto decidente dei processi politici, ma siamo in una situazione, signor Presidente, in cui la de-

mocrazia si fa più fragile. Da indagini che seguo sui valori in Europa, si nota un calo della legittimazione del sistema democratico nei nostri Paesi e allora è giusto assecondarlo e incentivare la concentrazione dei poteri di decisione politica invece che condeterminare le decisioni più largamente?

Io credo dunque che il mantenere un primato politico al Parlamento o, volendo, anche alla sua parte che ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni, sia prioritario rispetto al consegnare questo primato alla persona con la quale ci si è collegati. Del resto, questa persona può sbagliare, può rivelarsi inadatta e allora non si capisce perché basti un piccolo manipolo di fedelissimi per impedire la sostituzione del *Premier* oppure si dia potere di ricatto a pochissime persone, che si dissociano dal vincolo della maggioranza.

In Commissione è stata introdotta una sorta di sfiducia costruttiva, però è un elemento molto fragile (lo ha già detto qualcun altro), basta poco per farlo fallire. Quando si scrive che i componenti eletti nella maggioranza devono sottoscrivere la mozione di sfiducia, cosa si vuol dire? Che devono essere tutti? Quanti devono essere? Anche legittimando il principio che non si rovescino le scelte elettorali fatte al momento del voto per quanto riguarda le alleanze di Governo, questo rovesciamento si realizza anche quando pochissime persone cambiano idea o non invece soltanto quando la maggioranza della maggioranza ha cambiato idea? Finché c'è la permanenza di una maggioranza della maggioranza non si attua un ribaltone, a mio avviso: si rispetta sempre l'esito elettorale e non si dà un potere di ricatto a piccoli gruppi che possono invece condizionare l'esito del rapporto tra Parlamento e Capo del Governo.

Ho proposto degli emendamenti che in qualche misura tengono conto di questo. Anche il fatto che si pongano dei limiti alla possibilità di richiesta di scioglimento come previsto in un paio di emendamenti mi sembra una garanzia. Se un Capo del Governo richiede di sciogliere il Parlamento pochi mesi dopo che è stato eletto, siamo così sicuri che dobbiamo dargli ascolto? Quindi, secondo me anche all'interno della logica del maggioritario si devono introdurre ulteriori correttivi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Passiamo alla discussione dell'articolo 23.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 23 introduce un elemento innovativo di particolare impatto: il potere di scioglimento delle Camere spetta al Presidente della Repubblica, ma su richiesta inconfutabile del Primo Ministro. Egli diventa quindi il padrone della legislatura: è lui che ne decreta la fine. Questo elemento innovativo persegue, almeno ufficialmente, una finalità ben precisa: quella di rafforzare la stabilità dei Governi.

Si è infatti sempre sostenuto che uno dei difetti fondamentali della nostra democrazia fosse l'instabilità, la debolezza dei Governi. A suffragio di questa tesi, si portava un elemento statistico particolarmente evidente, da cui emergeva che nella storia repubblicana i Governi erano durati mediamente un anno. A questa instabilità dei Governi corrispondevano naturalmente una irresponsabilità degli stessi e necessariamente una politica economica votata al debito pubblico, che nel frattempo era divenuto uno dei problemi rilevanti della nostra vita democratica.

È un fatto sicuramente vero, però in questa analisi non possiamo prescindere dal quadro complessivo di quel sistema democratico, che aveva evidentemente dei meccanismi compensativi: in particolare, la stabilità del quadro politico faceva da contraltare alla instabilità dei Governi. Questi elementi compensativi rendevano il bilancio complessivamente positivo, considerato che il sistema istituzionale ha guidato per cinquant'anni il nostro Paese in uno sviluppo democratico, economico, culturale e sociale.

Vi era il problema di correggere questo elemento di malfunzionamento del sistema. I più attenti fra gli osservatori ritenevano che sarebbe stato molto meglio introdurre elementi correttivi, piuttosto che disegnare sistemi istituzionali completamente nuovi, perché il meccanismo correttivo andava ad inserirsi in un contesto vissuto e sperimentato, mentre il sistema istituzionale nuovo avrebbe creato problemi di interpretazione e traduzione pragmatica, che naturalmente potevano andare al di là anche delle previsioni più attente.

Ricordo che, nel dibattito in particolare lo stesso senatore Andreotti riteneva si potesse risolvere quel difetto del nostro sistema istituzionale introducendo l'istituto della sfiducia costruttiva. Si fece invece un'altra scelta: cambiare, cioè, il meccanismo elettorale introducendo il sistema maggioritario. Tale scelta, che sicuramente è stata di maggiore impatto, aveva proprio la finalità di rafforzare la stabilità dei Governi. Si diceva, infatti, che la coalizione di Governo sarebbe stata la coalizione elettorale e che il sistema maggioritario avrebbe obbligato le forze politiche a formare una coalizione non in Parlamento, dopo le elezioni, ma al di fuori di esso, prima delle elezioni, attorno a un programma politico.

Ebbene, questa innovazione è stata introdotta proprio allo scopo di rafforzare la stabilità dei Governi. Essa non aveva altro significato, perché era evidente che il sistema maggioritario, dal punto di vista della rappresentanza democratica, era estremamente imperfetto rispetto al sistema proporzionale, ma aveva il vantaggio di rafforzare la stabilità dei Governi, obbligando le forze politiche a formare coalizioni elettorali.

Ora noi parliamo di questo problema come se lo affrontassimo *ex novo* e non lo avessimo già esaminato dieci anni fa, con risultati che sono evidenti.

È evidente che il sistema maggioritario, pur passando attraverso alcune scosse di assestamento, ha prodotto degli effetti, perché sia nella pre-

cedente legislatura che in questa noi abbiamo avuto Governi con durate rilevanti, tanto da costituire il *record* nella storia della nostra Repubblica, con un'unica eccezione: quella del Governo Craxi.

Quindi, abbiamo ottenuto il risultato, che ci proponevamo, di stabilizzare il Governo, tant'è vero che oggi sarebbe oltremodo difficile pensare ad un Governo diverso da quello in carica, uscito dalle elezioni del 2001. Io non credo, al di là della polemica politica, che questo possa ascriversi all'eccezionale qualità di questo Governo. Lasciamo stare il fatto se sia più o meno valido, ma non credo si possa ritenere che questo Governo sia il migliore fra quelli che ha prodotto la nostra Repubblica in sessant'anni di storia. Allora, è assolutamente evidente che la sua longevità dipende fondamentalmente dall'introduzione di un sistema maggioritario che ha formato una coalizione elettorale che rimane necessariamente vincolata al Governo che ha espresso.

Non si capisce, quindi, perché ci sia oggi ancora riproposto questo tema come vitale per la nostra democrazia. Lo si fa sulla scorta di una polemica in parte strumentale, quella sui cosiddetti ribaltoni, perché i Governi oggi sono stabili ma – aiuto, aiuto! – ci sono stati dei ribaltoni e dobbiamo assolutamente impedire che possano riproporsi. Vorrei per un attimo spogliare questa polemica della sua emozionalità e valutarla con più razionalità.

Il ribaltone che si è avuto nella scorsa legislatura sarebbe stato assolutamente evitabile introducendo un elemento correttivo e rinunciando a riscritture estremamente impegnative e problematiche; l'elemento correttivo potrebbe essere, ancora oggi come allora, la sfiducia costruttiva. Con la sfiducia costruttiva il Governo Prodi non sarebbe caduto, perché non si sarebbero potuti innaturalmente coniugare i voti del centro-destra con i voti dell'opposizione dell'estrema sinistra.

Riguardo, invece, al ribaltone avvenuto nel 1994, quello è sicuramente riconducibile ad una – seppure inesistente allora – sfiducia costruttiva; vi fu, cioè, un nuovo cartello di maggioranza che propose un nuovo Presidente del Consiglio. La realtà sarebbe più complessa perché si trattava di un Governo tecnico che non faceva capo ad una maggioranza politica.

Allora, semplificando, ci fu un ribaltone, cioè una sfiducia costruttiva e si urlò alla lesa democrazia. Ma quella legislatura andò alle elezioni un anno dopo, non cinque anni dopo, e la parte politica che era stata la maggiore protagonista di quell'evento, cioè la Lega Nord, riportò il massimo risultato elettorale della sua storia e le forze politiche che avevano appoggiato la Lega Nord in quell'evento ottennero la vittoria elettorale.

È evidente che quel tradimento della volontà popolare, che avrebbe dovuto scatenare l'indignazione e la rivalsa, era soltanto un fatto politico interno alla classe politica, assolutamente non percepito come tale dall'elettorato. Pertanto dobbiamo ritenere che quel fatto fosse assolutamente lecito e legittimo e che andasse ad iscriversi in quella che in molti ordinamenti istituzionali viene definita sfiducia costruttiva.

Signor Presidente, mancando il tempo riprenderò il discorso successivamente. A questo punto è importante vedere quali saranno le conseguenze del correttivo che stiamo introducendo. *(Applausi del senatore Gubert).*

NANIA *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, intendo evidenziare che entriamo in quella che per Alleanza Nazionale rappresenta la parte principale, oserei dire il cuore della riforma: finalmente costruire un sistema politico dove sia consentito davvero e sul serio l'attuazione vera e completa del bipolarismo.

Da questo punto di vista, vorrei dire ai colleghi, in particolare del centro-sinistra, che la preoccupazione principale che ci ha animato nel proporre la riforma al nostro esame è stata sempre quella di mantenere in piedi il bipolarismo e di battere in maniera definitiva qualunque possibile tendenza di sistema verso il trasformismo, la cui versione più attuale e più moderna, più nota nel linguaggio politico di questi ultimi tempi, è quella del « ribaltonismo».

Con estrema chiarezza, dico che il problema di costruire una democrazia funzionante, il problema di costruire una democrazia come le altre, il problema di costruire una democrazia italiana e non «all'italiana», come in un suo interessantissimo libro ha messo in evidenza LaPalombara, lasciando tutto sommato credere che gli italiani non si meritano una democrazia bipolare ma la democrazia conosciuta nei primi sessant'anni, con i Governi che si facevano e si disfacevano nelle segreterie dei partiti o nei gruppi di maggioranza all'interno dei partiti. Bene, noi vorremmo che questa democrazia non fosse assolutamente il destino che gli italiani si meritano. Gli italiani si meritano una democrazia funzionante, una democrazia normale, per utilizzare un'espressione di D'Alema, una democrazia bipolare.

Dal nostro punto di vista, la democrazia, per essere bipolare, deve rispondere ad alcuni requisiti fondamentali. Il primo è che chi vince non deve vincere per sempre; il secondo, consequenziale, è che chi perde non deve perdere per sempre. Ciò che sta invece, alla radice, o del trasformismo, o del ribaltonismo, è che c'è qualcuno che, se anche perde le elezioni, cerca sempre di vincere, e c'è qualche altro che, se anche vince le elezioni, deve essere destinato a perdere.

Questi dibattiti – diceva bene il collega Petrini – non sono cosa di oggi, per la verità neppure cosa di dieci anni fa; sono dibattiti che tutti noi affrontiamo da parecchio tempo e, per la verità, che avevamo affrontato di recente, a partire soprattutto dalla Bicamerale, con uno schieramento molto convinto e molto massiccio del centro-destra sul versante del semipresidenzialismo e con uno schieramento altrettanto convinto e altrettanto massiccio del centro-sinistra sul premierato. Da questo punto di

vista, vorrei mettere in evidenza le difficoltà oggettive che molto spesso ci è capitato di avere nel confronto politico con il centro-sinistra...

PASSIGLI *(DS-U)*. Sei strabico!

NANIA *(AN)*. ...perché obiettivamente si ha un'enorme difficoltà a confrontarsi con chi un giorno è per il premierato, un altro giorno è per il semipresidenzialismo, un altro giorno è per il premierato duro, un altro giorno è per il premierato debole, un altro giorno lascia capire addirittura di essere per il presidenzialismo all'americana quando mi sembrerebbe più serio, più argomentato e più ragionevole confrontarsi sulle soluzioni più convenienti per costruire la democrazia italiana.

Ebbene, voglio dire francamente che noi siamo stati sempre più attenti al semipresidenzialismo, come ha avuto modo più volte di indicare su questo versante il professor Sartori, permettendosi e suggerendo a tutti noi di chiamare il semipresidenzialismo semiparlamentarismo, a seconda se il bicchiere si vede mezzo pieno o mezzo vuoto. Con esso, infatti, il dato di flessibilità e il dato di fondo del sistema che emerge, dal mio punto di vista e anche da quello di Alleanza Nazionale, e che garantisce il funzionamento soprattutto per il tasso di democraticità del sistema, sta nella circostanza, non da poco, che chi scioglie non si candida.

Perché il sistema semipresidenziale francese, dal nostro punto di vista, rispondeva meglio alle esigenze della società politica italiana, molto ricca, articolata e pluralista? Perché il Presidente della Repubblica, nel momento in cui dovesse arrivare alla conclusione di sciogliere il Parlamento, comunque non può essere il candidato che si propone come Primo Ministro.

Abbiamo visto invece, all'opposto, nella tesi del centro-sinistra sul premierato, un elemento di rigidità all'interno dell'ampia categoria della scelta diretta da parte dei cittadini di chi governa, perché il *Premier* che scioglie è anche quello che si candida. Questo indubbiamente è un forte elemento di riflessione che più volte ci ha richiamato all'attenzione, soprattutto nei riguardi degli esponenti del centro-sinistra, l'opportunità di mettere sul tavolo una soluzione di tipo semipresidenzialista parlamentare fino al punto di consentire la coabitazione con l'elezione diretta di un Presidente della Repubblica che può essere anche, ad esempio, di centro-destra. Comunque, su questo versante – diciamolo francamente – abbiamo registrato con grande delusione il non ascolto dei colleghi del centro-sinistra.

Allora, quando i riformisti del centro-sinistra, quando coloro che hanno più attentamente spinto verso il cambiamento sul versante di centro-sinistra, hanno suggerito di incamminarsi verso il premierato, ovviamente abbiamo posto una condizione. Abbiamo cioè chiesto di proporci un sistema che funzioni: per cui, se Prodi viene eletto alle elezioni politiche e scelto dai cittadini, come è avvenuto nel 1996, voi non farete funzionare quel sistema in modo tale che, se una mattina qualcuno decide di sfrattare Prodi e sostituirlo con D'Alema, o se qualcun altro decide il

giorno dopo di sostituire D'Alema con Amato, qualche giorno dopo ancora si decide di non candidare alle elezioni politiche né Prodi, né D'Alema, né Amato, ma Rutelli. Si metta in evidenza che la proposta è bipolare, per costruire la stabilità e consentire agli elettori non soltanto di scegliere chi governa, ma anche di giudicare chi ha governato.

Il centro-sinistra non possiede e non ha fornito, su questo versante, una risposta credibile al problema della stabilità e del bipolarismo, ma costruisce una tesi del seguente tenore. Prodi vince, dico che ha governato bene negli anni in cui ha governato; D'Alema lo sostituisce, dico sempre che ha governato bene quando ha governato; a sua volta lo sostituisce Amato, dico che ha governato bene anche Amato; quindi hanno governato bene in tre, hanno risolto i problemi del Paese, però poi candidiamo Rutelli come proposta alternativa all'opposizione, che invece candida Berlusconi.

Vi sembra questo un sistema destinato a funzionare? Un sistema che consente agli eletti e ai parlamentari di sostituire a scelta degli stessi parlamentari colui e coloro, il candidato *Premier* e la squadra, indicati come tali dai cittadini insieme ad un programma? *(Brusìo in Aula. Alcuni senatori del Gruppo Forza Italia sono impegnati in una conversazione).*

Non so se i colleghi di Forza Italia consentiranno che si svolga questo argomento, se il senatore Malan consentirà che si possa intervenire su questo tema senza urlare.

Capisco, a questo punto, le obiezioni del senatore Bassanini il quale introduce un elemento a mio avviso interessante nel dibattito, perché dice... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).* Senatore Malan, consente che si possa intervenire senza che urliate?

MALAN *(FI).* Non sono io, io sto zitto.

NANIA *(AN).* Il senatore Bassanini introduce un elemento interessante nel ragionamento e dice che qui si sta proponendo una soluzione che non è né americana né inglese, per cui non si crea né un sistema presidenziale vero, una volta che viene archiviato il semipresidenzialismo alla francese, né un premierato all'inglese.

Se i partiti politici in Italia fossero due o tre e se la candidatura a *Premier* in Italia funzionasse come in Inghilterra, non ci sarebbe bisogno di costruire un sistema di scelta diretta di chi governa, perché se in Inghilterra (il dato non sfugge al senatore Bassanini, ma egli per ovvie ragioni di Gruppo non lo mette in evidenza) vincono i laburisti si sa chi fa il *Premier*, ad esempio Blair, se vincono i conservatori altrettanto si sa chi fa il *Premier*. In quel caso, infatti, vi è una coincidenza totale tra *Premier* e *leader* di partito.

In Italia, invece, fino a quando non avremo un centro-sinistra normale, fino a quando non avremo un centro-sinistra socialdemocratico, fino a quando non avremo una coalizione dove vi è la coincidenza tra il *leader* di partito che prende più voti e il candidato *Premier*, il sistema funziona esattamente all'opposto. Il centro-sinistra, dove vi è la sinistra

costituita da DS, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Verdi, non esprime il candidato *Premier* ma, poiché ha il problema di schierarsi contro Berlusconi, ha il problema non di vincere per qualcosa ma per battere qualcuno, individua il candidato *Premier* nel *leader* che può portare i voti marginali che servono alla coalizione per vincere.

In concreto, ad esempio, il centro-sinistra vince le elezioni – pensiamo al 1996 – e per un motivo qualunque il candidato *Premier* viene meno. Se fossimo in Inghilterra tutti saprebbero che esso, se era laburista, sarebbe stato sostituito dal nuovo *leader* dei laburisti; in Italia, quando viene sostituito un candidato *Premier* marginale rispetto ad una coalizione di sette, otto o nove partiti, quale sarà il nuovo *Premier*? Il dato di fatto centrale è che nel sistema politico italiano non è pensabile la traduzione così come è del sistema politico inglese.

In conclusione, ci siamo confrontati sul premierato partendo dalla posizione del centro-sinistra. Si vogliono inserire clausole di flessibilità? Siamo disponibili a discuterne. Si vuole vedere come compensare in qualche modo i poteri del *Premier* con il ruolo del Capo dello Stato, come intervenire sui criteri e sulle garanzie? Se ne può parlare. Ma, complessivamente, arroccarsi in una posizione di rifiuto ci sembra un atteggiamento sbagliato perché il sistema che stiamo costruendo, lo ribadisco con forza, non parte dalla posizione storica di riferimento di Alleanza Nazionale e della stessa Forza Italia, cioè dal semipresidenzialismo, ma parte da quel premierato che è stato sempre sostenuto e proposto in numerosi disegni di legge (penso al Villone-Franceschini nella precedente legislatura) dal centro-sinistra. *(Applausi dal Gruppo AN).*

* PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 23 svuota il ruolo del Capo dello Stato e, contrariamente a quanto affermato dal senatore Nania nel suo intervento di illustrazione degli emendamenti, ne svuota proprio il ruolo di garanzia, trasformandolo in una mera figura simbolica.

Non vi è potere di garanzia più essenziale del potere autonomo, temperato soltanto dal parere dei Presidenti delle Camere, di sciogliere il Parlamento; lo scioglimento può infatti avvenire, proprio in funzione di garanzia, soltanto in due circostanze: quando il Parlamento non rappresenti più il Paese – se cioè avvenimenti intervenuti fanno ritenere, come nel 1994, che il Parlamento non rappresenti più il corpo elettorale – oppure per l'impossibilità delle Camere di esprimere una maggioranza.

Questo articolo, invece, attribuisce inappellabilmente il potere di scioglimento delle Camere al Primo Ministro con il fine, indicato poco fa con molta chiarezza dal senatore Nania, di tenere sotto controllo maggioranze divise e disomogenee, divise e disomogenee sia nell'ambito del centro-sinistra sia nell'ambito del centro-destra, come ha dimostrato la no-

stra esperienza di Governo. Se il problema è la costruzione di maggioranze omogenee – occorre allora – come ho detto più volte in Commissione e in Aula correggere il «Mattarellum», modificare cioè il maggioritario a turno unico. Il problema, infatti, non si risolve con una modifica degli assetti costituzionali che irrigidisca la forma di governo, comportando malanni di ogni tipo, ma va affrontato svolgendo una riflessione approfondita sulla legge elettorale.

Compiendo un errore, la maggioranza interviene invece sul testo costituzionale, modificando la forma di governo e optando per un modello che non ha precedenti, né nei sistemi parlamentari, né nei sistemi presidenziali. Il modello proposto – lo ha già detto il senatore Bassanini – non è certamente il modello Westminster: il primo ministro Blair poche settimane fa ha conservato la propria carica grazie a cinque voti all'interno del suo Gruppo parlamentare; sarebbe stato sufficiente il voto contrario di tre deputati per far venire meno la fiducia della maggioranza nei confronti del Primo Ministro, e ciò avrebbe comportato la sostituzione di Blair con altro candidato della maggioranza, poco importa se Gordon Brown o altro. Il modello Westminster, insomma, è centrato sulla maggioranza e non sulla figura del Primo Ministro. Nel modello inglese, è vero – senatore Nania – che il Primo Ministro coincide con il *leader* del partito di maggioranza, ma la maggioranza può cambiare il *leader* del partito e conseguentemente il Primo Ministro: è accaduto più volte. Il modello da voi proposto è centrato invece esclusivamente sulla figura del Primo Ministro che, investito dal corpo elettorale, è dotato del potere di ricattare e di controllare la propria maggioranza disomogenea e divisa. Sono modelli completamente diversi, nemmeno lontanamente confrontabili.

Chiarito questo aspetto, aggiungo che non possiamo giocare sui termini: non stiamo razionalizzando il modello parlamentare, ma ne stiamo totalmente fuoriuscendo; non stiamo entrando nel modello presidenziale; non stiamo adottando il modello Westminster, né con il meccanismo di sfiducia costruttiva qui previsto, stiamo adottando il modello tedesco.

Quando il senatore Nania esprime la propria preferenza per il semipresidenzialismo mi chiedo perché il suo partito fece fallire nel 1994 l'esperimento Maccanico, che nasceva dichiaratamente dall'intento di varare una riforma semipresidenziale. Il senatore Nania, inoltre, non dovrebbe fare finta di ignorare che esiste una precisa posizione del centro-sinistra: quella espressa dalla bozza Amato che, al termine di un processo dialettico all'interno del centro-sinistra, ha condotto alla formulazione unitaria, salvo posizioni marginali, del modello che l'opposizione ha proposto.

Siamo disponibili ad un modello di razionalizzazione del modello parlamentare, al modello Westminster. Vi abbiamo proposto una sfiducia costruttiva modificata; andrebbe benissimo il modello tedesco. Abbiamo parlato di sistema presidenziale solo per affermare che persino nei sistemi centrati sull'elezione diretta dell'Esecutivo esistono garanzie e contrappesi che invece non esistono nel sistema che voi proponete. Non abbiamo espresso una preferenza per il sistema presidenziale; abbiamo detto che un sistema presidenziale sarebbe comunque migliore di quanto proposto,

proprio perché dotato delle garanzie tipiche del sistema presidenziale, sulle quali non ritornerò. Persino il presidenzialismo – che non è mai stata la nostra prima scelta – persino un presidenzialismo puro prevede meccanismi di pesi e contrappesi, e può essere qualificato come un modello costituzionale di potere limitato.

Ciò che voi proponete non è un modello di potere limitato, né porta rimedio ai problemi che ho evidenziato. Penso alla finta sfiducia costruttiva introdotta da questo articolo: finta, perché basterebbe un pugno di parlamentari – l'ha detto bene ieri sera il senatore Mancino – per impedire che tale sfiducia possa operare. Nel caso di scuola in cui la maggioranza si regga per due voti, basterebbe la sola opinione del Presidente del Consiglio per impedire la sfiducia costruttiva. Né d'altra parte maggioranze esigue sono casi di scuola, perché si sono già verificate in Germania e in numerosissimi Paesi in cui si è governato con un pugno di voti di maggioranza.

Questa è dunque una finta sfiducia costruttiva; è un finto modello di potere limitato. In realtà, è un modello incentrato su di un mandato conferito in un unico momento, quello delle elezioni, ad un unico uomo. Non siamo nell'ambito dei modelli di governo costituzionale. Siamo al governo plebiscitario. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, l'illustrazione degli emendamenti e la discussione generale hanno dimostrato che si tratta di una disposizione costituzionale fondamentale.

Preannuncio che darò parere contrario su tutti gli emendamenti, ma ritengo però doveroso soffermarmi qualche secondo su alcuni emendamenti, perché configurano ipotesi che ritengo non componibili con il testo e muovono da una valutazione che ritengo non sufficientemente chiara dell'intendimento dell'articolo 23.

Credo che nel testo si cerchi di costruire un sistema costituzionale che non abbia più nel primato dei partiti in Parlamento il criterio costituzionale fondamentale che di fatto ha determinato lo scioglimento delle Camere. Come ho detto parlando dei poteri del Presidente della Repubblica, dobbiamo aver presente il fatto che durante i lunghi anni nei quali è stata vigente, lo è tuttora, ma è in corso un tentativo di modifica, la Costituzione del 1947, siamo vissuti in un tempo nel quale il potere di scioglimento delle Camere era formalmente attribuito al Capo dello Stato, ma non ricordo un solo caso in cui quel potere non sia stato determinato dalla volontà dei partiti presenti organizzativamente in Parlamento. Basti ricordare, mi rivolgo soprattutto ai presenti di provenienza democristiana, che una volta fummo persino indotti a votare contro il Governo presieduto da un democristiano pur di giungere ad uno scioglimento che era stato deciso dal partito della Democrazia Cristiana. Ciò avveniva nel 1987, per dire

che occorre parlare anche delle cose che sono accadute, se no non si capisce che cosa si intende cambiare.

Si può anche dire che non si vuol cambiare nulla: è possibile. Alcuni emendamenti sostanzialmente dicono che gradiscono non cambiare niente; lo capisco, è una cosa del tutto legittima, purché si abbia la precisione di dire che le cose erano scritte in un modo ma hanno funzionato in un modo totalmente diverso.

Basti ricordare soltanto le lunghissime pagine, importanti oltre che lunghe, del collega Maranini sulla deriva partitocratica del sistema della prima Repubblica. Si può anche voler rimanere in quella deriva, ritenendola migliore; questa che invece cerca di darsi una nuova Costituzione opera, con l'affermazione del principio del premierato, un modello che si rifà sostanzialmente al modello britannico il quale, come tutti dovremmo sapere, è possibile sciogliere la Camera dei Comuni anche quando vi è la maggioranza parlamentare, cosa che nella nostra prima Repubblica non era formalmente possibile, salvo che lo decidessero i partiti di Governo.

I partiti di Governo hanno concorso a sciogliere le Camere anche prima della scadenza dei cinque anni quando lo si è ritenuto necessario: penso al 1979, penso al 1983, penso al 1987, tutti casi di scioglimento anticipato rispetto alla durata di cinque anni delle Camere non consentiti ufficialmente secondo la norma costituzionale vigente, ma di fatto avvenuti quando si era ritenuto che questa venisse meno.

Quindi, si afferma il principio che si può dar vita allo scioglimento della Camera dei deputati anche quando vi è una maggioranza che sostiene il Governo. Ciò accade in Gran Bretagna, lo dico al collega Passigli. Collega Passigli, nel modello britannico tutti sappiamo che il Primo Ministro può chiedere ed ottenere lo scioglimento della Camera dei Comuni anche prima del termine del mandato.

PASSIGLI *(DS-U)*. Se ha la fiducia della maggioranza.

D'ONOFRIO, *relatore*. Questo è un fatto che tendo a ritenere parlamentare; si può anche ritenere che sia israeliano, ma è comunque un modello parlamentare. Questo è un punto fondamentale della riforma costituzionale. Lo dico con particolare attenzione al collega Forlani, che con grande cortesia ha illustrato due emendamenti, uno dei quali ritiene non contrario alla sostanza della norma costituzionale. Ripeto ancora una volta che è contrario alla sostanza della norma costituzionale; la norma costituzionale consente volutamente, non per errore, che si possa dar vita allo scioglimento della Camera anche quando vi è la maggioranza parlamentare. Si può non essere d'accordo, è una cosa del tutto legittima, ma non si può dire che questo fa uscire il sistema dal modello parlamentare: avviene in Gran Bretagna.

Quindi, emendamenti che tendano a negare la possibilità di scioglimento della Camera in costanza di rapporto di fiducia li capisco, li com-

prendo, ma sono contrari alla ispirazione fondamentale della norma costituzionale.

Secondo punto. Avrei piacere che nella critica, che pure, capisco, è molto dura, si prendesse atto di un fatto: non vi è nessun caso di scioglimento automatico della Camera dei deputati su richiesta del Primo Ministro. Questo era rappresentato come uno dei punti fondamentali di critica alla riforma, ma non vi è più. Può essere insufficiente la norma considerata di sfiducia costruttiva esistente, può darsi che la si renda più elastica, può darsi che possa cambiare (non credo ora e non credo in queste votazioni) nella riflessione; ad una condizione, che si accetti la norma antiribaltone.

Se invece si fa finta di accettarla e di fatto si dice che il ribaltone è negato, ma a due terzi, a un terzo è ammesso, come propongono alcuni emendamenti presentati dal senatore Bassanini, l'opinione continuerà ad essere contraria. O la norma antiribaltone ha un senso, e quindi si può dire che chi vince le elezioni governa tutti insieme, ma non si può proporre di mandarne a casa un pezzo, prendendosene un altro pezzo: questo non è norma antiribaltone.

PASSIGLI *(DS-U)*. Separati in casa.

D'ONOFRIO, *relatore*. Questo deve essere molto chiaro, perché questo è un punto fondamentale della riforma: non vi è scioglimento automatico da parte del Primo Ministro, vi è la norma antiribaltone in base alla quale chi ha vinto le elezioni ha diritto di governare e cambiare il Primo Ministro.

Questa è la ragione di fondo per la quale questa norma è dentro il sistema dei poteri del Capo dello Stato e non del Governo, perché il Capo dello Stato non ha più alcun rapporto dentro la costruzione della maggioranza di Governo, non deve averlo. Il fatto che sia stata prevista questa norma dentro il sistema della maggioranza di Governo ha inquinato la funzione del Capo dello Stato, da Einaudi a Ciampi (e non parlo di singoli Presidenti della Repubblica, parlo della funzione).

Abbiamo avuto, per ragioni che capisco, nel 1947 una sorta di sistema duumvirale, Capo del Governo e Capo dello Stato *a latere*, che ancillarmente poteva concorrere a modificare la maggioranza che sosteneva il Capo del Governo purché un gruppo di parlamentari fosse disposto a farlo. Questo lo vuol far terminare. Si può dire che non lo si vuol far terminare, si può dire che si vuole continuare nel sistema preesistente, è del tutto ragionevole, purché si capisca che esprimere parere contrario significa esprimere parere contrario a degli emendamenti che tendono ad affermare che il ribaltone si nega, però non del tutto, c'è una parte di ribaltone che piace. Può essere legittimo, non ho motivo di dire che questo sia illegittimo, ma è un'altra cosa. Chi vince le elezioni ha il diritto di cambiare il Primo Ministro – così è scritto – quando il Primo Ministro chiede lo scioglimento della Camera; se lo chiede contro la sua maggioranza, non lo ottiene. Quindi, si può criticare questo, ma non affermando che siamo

in presenza di un sistema non parlamentare: mi sembra che quello britannico sia il modello dei sistemi parlamentari ed è un sistema del Primo Ministro, non è un sistema della maggioranza parlamentare, quale che essa sia.

Il parere contrario agli emendamenti, pertanto, ha due motivazioni di fondo: la prima è che la modifica costituzionale tende ad affermare il potere di scioglimento anche quando vi è il rapporto di fiducia; la seconda è che tende ad affermare il potere di scioglimento contemporaneamente ad una rigorosa affermazione del principio antiribaltone. Si può temere il rigore dell'antiribaltone, si può preferire un antiribaltone moderato, o quel che sia, purché si dica che è un'altra cosa. Qui si tratta del passaggio non dalla sovranità parlamentare alla deriva populista *(Richiami del Presidente)*, ma dall'arroganza partitica in Parlamento alla sovranità parlamentare, che è prevista nell'articolo 1 della Costituzione: questo è il cambiamento che l'articolo 23 indica, ed è importante che si percepisca fino in fondo la portata radicale della novità di questo cambiamento.

Si è discusso opportunamente del Senato federale (e ne sono lieto), avrei avuto piacere che si parlasse dell'Assemblea federale perché si è ritenuto di parlare di questo Senato. È bene che si capisca che vi è una connessione profonda tra la modifica del Senato in senso federale, perché muta la natura istituzionale dello Stato, e la modifica del sistema di Governo, perché vi è un primato del voto popolare sulla formazione del Governo. Si può non volerlo, e lo capisco, ma di questo si tratta.

Queste sono le ragioni, tutte molto politiche, per le quali esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e non chiedo il ritiro di nessuno. Sarà volontà di ciascun presentatore farlo o non farlo una volta chiarito questo. *(Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Travaglia).*

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore e quindi contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.11, identico agli emendamenti 23.22, 23.34 e 23.900.

* VILLONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, devo dire che, come ormai generalmente accade, le considerazioni del relatore e il parere come sempre articolato e approfondito del Governo mi hanno assolutamente consolidato nella mia opinione contraria. Questa pessima norma costituzionale merita soltanto di essere cancellata con la soppressione.

Questa è una norma chiave, su questo punto mi sento di essere d'accordo; è uno dei passaggi più significativi dello schema che si pone in essere. In questo senso, il punto centrale è quello dello scioglimento: a chi

spetta lo scioglimento? Chi ha nelle sue mani il potere di sciogliere? Allora, guardiamo da vicino la norma che cosa dice. Nel primo comma si esprime un concetto molto chiaro: «Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,» (che però adesso sono fuori dal ragionamento che sto conducendo e non modificano in alcun modo il mio giudizio) «decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni».

Questa norma è chiarissima, nel senso che lo scioglimento ce l'ha nelle sue mani il Primo Ministro: è una sua decisione, una sua scelta. È questa quindi la norma che pone la Camera politica sotto il tallone del Primo Ministro; è questa la norma che, insieme al debole Senato che questa maggioranza ha voluto costruire, uccide il Parlamento. È una norma come quelle – lo ricordo ai colleghi – che hanno messo in sofferenza le assemblee elettive a tutti i livelli istituzionali; oggi parliamo della crisi dei consigli comunali, provinciali e regionali proprio per norme come questa. Vorrei che fossimo consapevoli di questo aspetto.

Il relatore afferma che in questo modo si vuole dire no al primato dei partiti in Parlamento. In realtà, si vuole consentire al popolo sovrano di parlare solo ogni cinque anni, senza che nel frattempo disturbi il manovratore. Non si colpiscono i partiti politici, si colpisce la sovranità popolare che si esercita nelle Aule parlamentari. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-Com e del senatore De Paoli)*. Se non è così, la sovranità popolare è una parola vuota, priva di qualsiasi significato.

Abbiamo qui la norma chiave di una lettura esasperata della democrazia di mandato, che ci conduce ad un sistema che definisco, signor Presidente, a-parlamentare (voglio il *copyright* di questa formula, che userò quando tornerò a fare il costituzionalista nelle aule universitarie e scriverò il mio manuale). Mi riferisco ad un sistema senza Parlamento poiché nell'espressione «a-parlamentare» – lo dico per coloro che hanno fatto il liceo classico – c'è l'alfa privativa. I futuri studiosi, che frequenteranno il liceo classico dopo la riforma Moratti, probabilmente troveranno criptica questa mia indicazione, quindi è bene che la lasciamo agli atti, per la consapevolezza dei posteri.

Noi, anzi la maggioranza (mi perdoni, Presidente, se ancora mi riconosco in un'istituzione che sta perdendo i suoi connotati e che fra breve non li avrà più) con questa norma vuole ingessare nelle istituzioni la fragilità politica di chi governa, la fragilità politica delle maggioranze. Dal momento che nel Parlamento la fragilità di maggioranza si vede, il Parlamento deve essere azzerato: questa è la logica che sostiene le scelte che il relatore ci propone. Per timore non delle opposizioni, ma della stessa maggioranza: si vuole mettere la mordacchia alla maggioranza che sostiene il Governo. Si tratta quindi di un sistema a-parlamentare o, come dicevo nel precedente intervento in termini più netti per il volgo, della Repubblica delle banane.

Mi si potrebbe opporre, signor Presidente, che c'è poi il comma 2 dell'articolo 23: nel comma 1 c'è la concezione ovvia, chiarissima, evi-

dente del potere di scioglimento del Primo Ministro, però nel comma 2 viene indicata un'ipotesi di sfiducia costruttiva. Si potrebbe dire che è una condizione che va a temperare, limitare quella contenuta nel comma 1, facendo sistema con essa.

Ma guardiamo bene (perché il trucco c'è e per la verità si vede anche) cosa è necessario ai fini dell'applicazione del comma 2. Leggiamone il testo: «Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo Ministro» – quindi se non ci sono le condizioni che poi si indicano deve emanarlo – «nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta da deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera».

Anzitutto, questa condizione potrebbe non esservi in assoluto, laddove non vi sia stata nelle precedenti elezioni una maggioranza tale da comprendere la maggioranza dei componenti della Camera. È un caso possibile.

Non vogliamo considerare questo caso? Benissimo, facciamo il caso in cui la maggioranza, compreso il Primo Ministro, sia di uno. Allora questo secondo comma è tecnicamente inapplicabile perché non potrebbe mai darsi il realizzarsi della condizione. Poi, come è stato già detto, può darsi che la maggioranza sia di pochi: per esempio, se fosse di dieci, ne basterebbero cinque per impedire all'intero Parlamento di cambiare il Primo Ministro; se fossero venti ne basterebbero dieci, se fossero trenta ne basterebbero quindici. Volete voi che un Presidente del Consiglio non abbia parenti, affini entro il secondo grado, amici, sodali, danti causa, aventi causa...

BASSANINI *(DS-U)*. Avvocati!

VILLONE *(DS-U)*. ...avvocati – come mi viene giustamente suggerito – che siano in grado di fare con lui il «pacchetto di mischia» che impedisce al Parlamento di sostituire il Capo del Governo e quindi di esercitare quella sovranità popolare che, come dicevo, si manifesta nelle Aule parlamentari? Una lettura esasperata della democrazia di mandato, come dicevo, perché questo secondo comma, signor Presidente, colleghi senatori, è come se non ci fosse. Questa norma è *tamquam non esset*. Noi qui abbiamo un caso tipico di vendita ingannevole, siamo tra gli articoli 515 e 517 del codice penale. Lo dico per i colleghi che ne hanno dimestichezza.

Vedete, colleghi, siamo di fronte ad una tecnica antica che in questo Paese viene esercitata ai più alti livelli, però viene anche esercitata nei piazzali davanti a tutte le stazioni ferroviarie: si chiama la «tecnica del paccotto». *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

Signori della maggioranza, voi non siete dei Padri costituenti, il nome giusto per voi è «magliari della Costituzione». Voi siete dei «paccottisti istituzionali». *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).*

VALDITARA *(AN)*. Vergogna! Abbia più rispetto!

PRESIDENTE. Senatore Villone, abbia pazienza, finora la discussione è stata molto critica, polemica e civile, perché usare questo linguaggio? È una provocazione oltretutto falsa.

VILLONE *(DS-U)*. Avverto, signor Presidente, reazioni da parte di questa torpida maggioranza. Mi chiedo chi sia il Caligola che ha portato i suoi asini a ragliare in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Villone, perché vuol far degenerare la discussione? Ci saranno divergenze di opinione, ma quella espressione è decisamente inaccettabile per il Senato.

VILLONE *(DS-U)*. Mi perdoni, signor Presidente, chiedo scusa a lei, ma mentre ribadisco la mia stima personale a ciascuno dei colleghi della maggioranza, ricordo loro che gli antichi romani dicevano *senatores boni viri*, *Senatus mala bestia*. Io ho solo individuato la bestia, e come lei garantisce giustamente alla maggioranza il diritto di ragliare garantisce anche a me il diritto di classificarla sotto il profilo zoologico. La ringrazio, signor Presidente. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Verdi-U. Congratulazioni. Vivaci proteste dai banchi della maggioranza. Richiami del Presidente).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, noi siamo convinti che una seria riforma costituzionale in Italia dovrebbe porsi il problema di garantire sia le esigenze di stabilità di Governo, sia l'allargamento della rappresentatività in grado di rispecchiare la società italiana nelle sue diverse articolazioni. Nei fatti le riforme elettorali orientate in senso maggioritario hanno consentito una sola rappresentazione della maggioranza uscita dalle elezioni e penalizzato le minoranze.

Ora, con questo articolo si dà un potere eccessivo al Primo Ministro arrivando, come ha ben spiegato il collega Villone, all'effettivo potere di scioglimento delle Camere.

Noi riteniamo che la stabilità del Governo possa essere assicurata attraverso procedure che sottraggono alla maggioranza parlamentare la possibilità di rendere doveroso lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia o impedimento del Capo del Governo. Potrebbe bastare, come è stato suggerito nelle proposte dell'opposizione, anche il solo meccanismo della cosiddetta sfiducia costruttiva. In quest'ottica il Presidente del Consiglio rimarrebbe in carica fino a che il Parlamento non dimostri di essere in grado di sostituirlo. Siamo invece contrari a conferire al Presidente del

Consiglio il potere di scioglimento delle Camere che, come viene proposto, in realtà è uno scioglimento automatico con le dimissioni del Governo.

Noi siamo contrari a ciò sia per ragioni di principio, perché la caduta del Governo non può essere compensata distruggendo anche un Parlamento in grado di funzionare, sia perché la minaccia o il ricatto dello scioglimento, rimesso a decisioni autonome e libere dello stesso Governo o di chi lo presiede, è un'arma formidabile per la riduzione della libertà di azione del parlamentare e dunque per la mortificazione e la chiusura del dialogo politico.

Questa soluzione porta ad una torsione autoritaria, personalistica, riducendo il mandato dei parlamentari eletti democraticamente e il potere e l'autonomia del Parlamento.

Noi contrastiamo l'idea che il processo democratico si esaurisca nella scelta del capo, al quale sono delegati per alcuni anni pieni poteri, con la sola garanzia che alla fine si tornerà a votare, bontà vostra! Una garanzia, del resto, che è messa in discussione dal potere di ricatto e di controllo sulla maggioranza, che può portare anche a modificare le leggi che disciplinano i diritti e le libertà dei cittadini, l'indipendenza della magistratura, l'accesso e il pluralismo nell'informazione e le leggi elettorali.

È sempre utile ricordare che la Costituente ragionava sulla base di una legge elettorale proporzionale e la maggioranza assoluta in Parlamento poteva essere ottenuta solo con la maggioranza assoluta del voto degli elettori. Oggi non è più così, perché con il sistema maggioritario una minoranza nel Paese può avere anche il 57-60 per cento dei seggi in Parlamento e, dunque, può determinare scelte pericolose per la democrazia nel nostro Paese.

La democrazia è forte se riesce ad assumere decisioni e a garantire la stabilità del Governo, ma soprattutto se garantisce adeguati controlli sull'esercizio dei poteri, se assicura un bilanciamento tra le istituzioni con contrappesi e garanzie fattive.

Riteniamo che con questo articolo tutto ciò venga messo seriamente in discussione con pericoli gravi e reali per la democrazia nel nostro Paese. Per questo motivo ne chiediamo la soppressione.

Chiediamo, altresì, signor Presidente, la votazione nominale, a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. *(Applausi del senatore Togni).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

RUVOLO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO *(UDC)*. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Villone mi verrebbe di fare alcune considerazioni forti, ma evito perché è stata la prova provata che non ci sono argomenti validi per poter ribattere a questo articolo 23.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo UDC, affermo con estrema certezza e sicurezza che questa è la norma dell'antiribaltone, cioè quello di cui ha davvero bisogno il sistema parlamentare. Di ciò deve essere consapevole quest'Assemblea, soprattutto se si richiama alla memoria quanto è stato già detto qui da molti colleghi intervenuti, uno per tutti il senatore Nania, il quale richiamava tutto quanto ha riguardato il ribaltone consumato nel periodo del Governo del centro-sinistra.

Comprendo, quindi, le ragioni e le difficoltà nel giustificare questa nuova norma, che definisco con assoluta consapevolezza una svolta epocale, che salda il rapporto vero tra i rappresentanti e i rappresentati: finalmente il corpo elettorale ha voce correttamente vera nell'esprimere le sue rappresentanze.

Non abbiamo messo su un articolo così, quasi per fare una piacere a qualcuno, ma per la consapevolezza vera, convinta, che si tratta di una norma che darà una svolta al nostro sistema.

Concludo, riprendendo le parole del senatore Villone, che hanno offeso sicuramente quest'Assemblea in diverse occasioni, quando egli ha affermato che questa è «la Repubblica delle banane». Vorrei offrire a pranzo al senatore Villone un cesto di banane per evitare che ancora una volta vengano usati linguaggi così forti in un'Aula così rappresentativa. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, sarei intervenuto alla fine, ma credo che a questo punto occorra molto brevemente svolgere due osservazioni.

Ritengo che la coerenza non debba essere pretesa a tutti i costi, quindi posso accettare tranquillamente che la Sinistra, l'attuale opposizione, abbia sostenuto, votato e appoggiato il premierato nella Bicamerale e che si sia orientata in parte sullo schema di questo modello istituzionale anche durante questa legislatura, anche se non capisco la demonizzazione di una formula che fino a pochi mesi fa trovava il gradimento non di coloro che hanno espressamente parlato contro il modello, ma di tanti compagni di viaggio anche autorevoli.

Ma quel che non posso perdonare, oltre i toni da crociata che vengono adottati – lo ripeto – su un modello istituzionale ricopiato testualmente dal testo proposto dal senatore Salvi, relatore alla Bicamerale, sulla forma di Governo e che fu bocciato perché si preferì, con l'entrata in scena della Lega, il sistema semipresidenziale.

Non posso capire l'incoerenza anche di pochi giorni fa, perché la formula che si è trovata (e che si può leggere in grassetto nel testo a fronte) e che trasforma lo scioglimento del *Premier* da automatico in semiautomatico – chiamiamolo pure così – è scaturita dagli interventi svolti in Commissione dai colleghi dell'opposizione e segnatamente dal senatore Bassanini.

PASSIGLI *(DS-U)*. Ma quando mai? Non abbiamo mai cambiato idea, dai lavori della Commissione a ora!

PASTORE *(FI)*. Voglio aggiungere – e mi avvio a concludere – che nel documento Amato, che costituisce la Bibbia del centro-sinistra, quello, per intenderci, scritto a più mani (e si capisce chiaramente che le mani sono più d'una, tra loro spesso scoordinate) si dice espressamente, a proposito della sfiducia costruttiva, che la mozione deve essere votata dalla maggioranza iniziale, comunque autosufficiente.

Negli emendamenti da loro presentati si parla invece di una mozione votata dalla maggioranza iniziale ma rappresentante i due terzi della maggioranza dell'Assemblea. Questa è la consacrazione formale e costituzionale della volontà di procedere nei ribaltoni, perché un terzo della maggioranza si può staccare e può essere sostituito non da parlamentari qualsiasi ma, ipotizzando un sistema parlamentare bipolare o comunque basato sui poli, da parlamentari che si sono presentati sotto un'altra bandiera. È il fenomeno Prodi che da parte dell'opposizione si vuole consacrare in questo testo.

Siamo decisamente contrari a questa formula, mentre siamo favorevoli al modello che abbiamo proposto che realizza finalmente un sistema bipolare condiviso dell'alternanza. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PASSIGLI *(DS-U)*. Il primo ribaltone fu nel Governo Berlusconi!

NANIA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo di Alleanza Nazionale...

PASSIGLI *(DS-U)*. Domanda: dove fu eletto Tremonti? Nella lista Segni. E dove era Grillo? Il primo ribaltone fu nel 1994.

NOVI *(FI)*. Ma aveva vinto le elezioni.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, per favore, facciamo parlare il senatore Nania.

NANIA *(AN)*. Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro...*(Commenti dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, dobbiamo far parlare il senatore Nania.

NANIA *(AN)*. Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro questi emendamenti soppressivi dell'articolo 23. Mi dispiace aver sentito quanto detto dal senatore Villone che ovviamente, ricambiando il complimento che lo stesso ha rivolto a noi, ritengo persona molto garbata e perbene nei rapporti con i suoi colleghi. Desidero tuttavia rimandare al senatore Villone ciò che il suo carissimo amico, che noi eleggiamo qui a capo dei magliari, il senatore Salvi, ha dichiarato sulla nostra proposta che è ripetuta di pari passo rispetto a quella del centro-sinistra, testo A, della Bicamerale.

Intanto, come prevede il primo comma dell'articolo 3, il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, ma sotto la sua esclusiva responsabilità, può sciogliere il Parlamento. A fronte della richiesta e una volta acquisito il parere del Consiglio dei ministri, il decreto di scioglimento è un atto dovuto, capo dei magliari, senatore Salvi. Ricordavo all'inizio che si tratta di una soluzione che non credo debba suscitare eccessivi dubbi e preoccupazioni dal punto di vista della tenuta democratica del sistema, senatore Villone.

Non riprenderò le ragioni già spiegate, mi limiterò ad osservare che quando qualcuno scioglie il Parlamento, senatore Villone, non è che poi assume i pieni poteri e rinchiude i parlamentari in uno stadio di calcio, senatore Villone. La parola piena viene data al popolo sovrano, senatore Villone, e potrebbe verificarsi che se la scelta non è ben calibrata, senatore Villone, quello stesso popolo sovrano si formi anche un'idea ed esprima un giudizio sulla scelta stessa dello scioglimento e voti di conseguenza, senatore Villone. Questo è il capo dei magliari, il vostro *leader*. *(Applausi dal Gruppo AN. Il senatore Nania getta in aria alcuni fogli. Applausi ironici dei senatori Bassanini, Passigli e Villone).*

PASSIGLI *(DS-U)*. Bravo!

PRESIDENTE. Senatore Nania, lei ha esposto il suo intervento, non era necessario questo gesto conclusivo.

NANIA *(AN)*. E la prossima volta a te, senatore Passigli!

PASSIGLI *(DS-U)*. *Comédie italienne;* non troverai mai nulla che non sia coerente!

PRESIDENTE. Va bene, la Bicamerale la ricordiamo.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, essendo firmatario di uno degli emendamenti soppressivi, il 23.22, vorrei spiegare le ragioni per le quali chiedo a quest'Assembleadi votare favorevolmente su questi emendamenti identici.

Mi rifaccio a poco fa, per spiegare il mio punto di vista, all'intervento – non l'ultimo, per carità! – precedente fatto durante l'illustrazione degli emendamenti dal senatore Nania, il quale ha detto di aver discettato a lungo sulla perfida Albione e da questa discettazione ha tratto alcune conclusioni secondo le quali il centro-sinistra non sarebbe ancora normale.

Collega Nania, se diventare normali vuol dire essere come voi, con un *Premier* padrone che tutto possiede e tutto decide, no, grazie, tenetevi la vostra normalità *(Commenti dai banchi della maggioranza)*. Per voi è normale ciò che da tutti i Paesi democratici occidentali è dichiarata un'anomalia, collega Nania, vi state costruendo un vestito politico e istituzionale a misura di quest'anomalia, con la stessa precisione con cui Caraceni taglia e cuce gli abiti al vostro *leader*. Ma io la capisco, senatore Nania. D'altronde, ciascuno di noi è anche il proprio passato, che può essere valutato criticamente ma resta per sempre e contribuisce a determinare ciò che siamo nel presente.

Chiediamo la soppressione dell'articolo 23 perché preferiamo la formulazione attuale della Costituzione. Noi non siamo in un sistema normale, a meno che non riteniate normale il totale comando di un *leader* sul proprio Parlamento, la concezione proprietaria del rapporto con i parlamentari, molti dei quali sono addirittura dipendenti del *leader*. Si veda ciò che sta accadendo nella discussione di questa riforma costituzionale, nella quale soltanto due o tre senatori sono autorizzati a parlare, mentre tutti gli altri tacciono come se la questione non li riguardasse. C'è più dibattito sul morbo della lingua blu, c'è più attenzione a quel problema che alla riforma della Costituzione, non perché i componenti della maggioranza non abbiano nulla da dire, ma perché ad essi è impedito di parlare.

Avete un'idea di democrazia plebiscitaria che non condividiamo perché la consideriamo pericolosa. Avete un'idea silente del Parlamento, che noi combattiamo, secondo cui i parlamentari sono privati di parola e di opinione. Volete che l'Italia sia ridotta ad un luogo nel quale tutti aspettano che uno ci pensi per loro: se la tenga, senatore Nania, la sua normalità, noi continueremo a batterci per la libertà. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U)*.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, l'articolo 22 ha già inciso su diversi poteri che sono importanti per gli assetti costituzionali del nostro Paese, limitando la figura fondamentale del Presidente della Repub-

blica; con l'articolo 23 si dà un'ulteriore spallata al massimo organo di garanzia istituzionale. Ciò non accade casualmente, ma proprio in ragione di quella forma di populismo e di disprezzo per la cultura del parlamentarismo di cui la maggioranza ha dato prova durante tutto l'esame del disegno di legge.

Non si raggiungerà l'obiettivo di creare stabilità, di evitare Governi che si susseguono con cadenza annuale, ma si raggiungerà l'obiettivo inverso, come ha già detto il presidente Mancino, di affidare ad una modesta quantità di parlamentari, riottosi o furbi, i destini del nostro Parlamento.

Ho una preoccupazione, che può essere riassunta dal motto del cinese che, per vedere il dito, non vede la luna. Ho l'impressione che siamo costretti a discutere argomenti specifici ma perdiamo di vista, nel metodo e nel merito, il complesso della riforma, che è un complesso devastante. In questo caso il metodo è questione di sostanza: abbiamo soltanto sei ore di discussione e tre giorni per modificare una parte sostanziale della nostra Carta fondamentale, per liquidare la Costituzione che abbiamo alle spalle e per fare a pezzi il Paese con il tipo di *devolution* che avete immaginato.

Le regole fondamentali non sono più di tutti, dei cittadini italiani di qualunque parte o colore siano. Infatti, la Costituzione che state preparando è bottino di guerra, è il prezzo di chi ha vinto, che cambia, non lo scenario politico, le alleanze, la linea politica, ma le regole del gioco per tutti, per chi ha perso e per chi ha vinto, per la maggioranza e per le opposizioni.

Con gli articoli 22 e 23 del testo al nostro esame voi riuscite a dare una spallata, sia alla figura del Presidente della Repubblica, così importante nel nostro assetto costituzionale, sia alle figure che sono state persone nella storia della Repubblica, sia ai Presidenti che si sono succeduti.

Il relatore D'Onofrio, parlando di qualche anno fa e della Democrazia Cristiana, diceva che nonostante quel sistema partitico – a volte si è parlato di partitocrazia – si sono succeduti molti Governi. Ma se sostituiamo quel sistema, al quale pure rivolgiamo delle critiche, con quello da voi proposto, in realtà abbiamo una sorta di *cocktail* tra populismo e maggioranza padronale. Il sistema dei partiti era senza dubbio faticoso, ma democratico. Credo che la vostra maggioranza sia in realtà guidata da un padrone che vi chiama a spingere un bottone in quest'Aula.

Secondo me, state liquidando valori fondamentali della Repubblica e dei sistemi democratici. I cittadini si riconoscono in quel sistema, certo quei cittadini che riconoscono il Paese nella sua interezza, non solo i padani o chi si raduna alle foci del Po, chi ingiuria il Tricolore, lo Stato, la Capitale d'Italia.

Al senatore Nania, che più volte ci ricorda – ma ormai è una fatica anche per noi ascoltarlo – la riforma del centro-sinistra del Titolo V, vorrei dire che – anche per liberarmi e forse nel mio Gruppo non tutti possono essere d'accordo – questo federalismo non mi piace, e non può piacermi neanche quello che voi proponete, che invece di migliorare e di attuare quella riforma sta peggiorando il Paese.

Non saremo tanto noi, perché qui avete dei bottoni e guidate la danza, ma saranno gli italiani, ecco ciò di cui vi sareste dovuti preoccupare, a liquidarvi, a mandarvi a casa, a mettervi da parte per il bene del nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Turroni).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.11, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, identico agli emendamenti 23.22, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, 23.34, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, e 23.900, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, ieri sera in Aula ero assente, ma c'è stata una animata discussione sulla legge elettorale europea, in un clima di tensione, davvero al di là della nostra volontà e, credo, con l'imbarazzo del presidente di turno, senatore Calderoli, secondo noi del tutto immotivato.

Forse tale imbarazzo è dovuto al fatto che, circa la proposta che è stata formulata di stralcio di alcune norme della legge europea, si era raggiunta una sorta di intesa più o meno esplicita. Io voglio dire non solo a lei, ma al Governo e all'Assemblea, che noi non eravamo e non siamo

d'accordo per questo stralcio, e quindi vorrei sgomberare subito il campo da questo equivoco che, non so bene per quali ragioni, si è creato.

Il senso del mio intervento è che noi dovremo valutare con una certa attenzione come discutiamo di un provvedimento così importante. Con la proposta che discuteremo stasera, noi stiamo modificando con un disegno di legge le disposizioni concernenti l'elezione dei membri del Parlamento europeo, che costituiscono nel loro insieme delle norme che devono essere armonizzate poi sul piano europeo, come è ben noto; quindi, anche con una qualche attenzione e con qualche esame da parte delle autorità europee verso quello che facciamo oltreché, ovviamente, con attenzione e sensibilità da parte dell'opinione pubblica.

È stato presentato dal Governo un provvedimento di legge rispetto al quale noi abbiamo avanzato delle osservazioni critiche; abbiamo presentato in Commissione alcuni emendamenti – i colleghi lo sanno – che tuttavia non sono ostativi o pregiudiziali alla discussione e all'approvazione del provvedimento, rispetto al quale – vorrei ricordare – siamo in notevole ritardo. Anche qui, non per responsabilità nostra, ma per responsabilità esclusiva del Governo e della maggioranza.

Quello che noi non abbiamo compreso, probabilmente per un difetto nostro, ma forse anche per una assenza di spiegazioni plausibili, sono le ragioni per le quali sono state avanzate proposte di stralcio di alcune norme che sono state formulate. E allora, noi vorremmo una spiegazione delle motivazioni vere per cui lo stralcio di alcune norme importanti che adesso richiamerò è stato proposto. Infatti – lo vorrei dire al Governo, vorrei rassicurare la maggioranza – non esiste per quanto riguarda noi alcun problema di tempi di approvazione, nell'arco temporale già predeterminato, di questa legge. Stasera noi dovremmo riprendere la discussione di quel provvedimento, pronunciarci sullo stralcio, se eventualmente esso viene mantenuto, e poi sulle norme conseguenti.

Vorrei capire dal Governo e dalla maggioranza quali sono le ragioni per le quali, ad esempio, vengono cancellate le norme relative all'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e le cariche elettive regionali e negli enti locali. Questa norma, che secondo me è una norma quasi dovuta, che serve a tutelare e a garantire la funzionalità del Parlamento europeo, ma – mi permetto di dire – anche a preservare la funzionalità non solo delle assemblee, ma anche dei Governi regionali, oltreché di quelli provinciali, oltreché di quelli comunali, a cominciare dalle grandi metropoli, è stata formulata dal Governo e dalla maggioranza ed oggi viene stralciata, limitandosi, per quanto riguarda le incompatibilità, all'applicazione formale delle direttive europee, che si riferisce esclusivamente alla carica di membri del Parlamento, cioè di deputati e di senatori. Su questo noi siamo del tutto d'accordo, anzi noi riterremmo che quella norma dovrebbe rendere ineleggibili i membri del Governo, ma questa è una nostra opinione che sappiamo non essere quella della maggioranza.

Questo al fine di evitare che, ad esempio, nelle prossime elezioni europee, vengano candidati dei membri del Governo che non sono candidabili, perché secondo noi non sono eleggibili, a cominciare dal Presidente

del Consiglio. Ci si appresterebbe a questa finzione in base alla quale si candida, ad esempio, il Capo di un Governo che non può andare nel Parlamento europeo, però lo si candida comunque; e forse anche il Vice presidente del Consiglio, e forse anche qualche Ministro, non solo con una confusione, ma letteralmente con una vera e propria presa in giro nei confronti dell'elettorato, di cui naturalmente chi avanza questa proposta si assume la piena responsabilità.

Un'altra norma che mi pare sia molto importante viene addirittura stralciata, cioè quella relativa alle pari opportunità, la quale prevede la possibilità che in ogni lista sia garantita una rappresentanza equilibrata dei sessi, sicché le donne possano essere rappresentate in modo tale da concorrere così come sinora non è stato assolutamente garantito da alcuno all'elezione del Parlamento europeo. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*. Sto per terminare, signor Presidente.

Naturalmente noi abbiamo anche altre osservazioni da fare; su di esse non mi voglio dilungare per non far perdere tempo all'Aula, ma cito soltanto questi due dati: la cancellazione della incompatibilità – ripeto – per quanto riguarda le cariche elettive regionali e locali e lo stralcio della norma sulle pari opportunità, secondo noi assolutamente immotivato.

Data la condizione che stiamo vivendo nella discussione delle norme di modifica della nostra Costituzione, che investono la forma di governo, le prerogative del Capo dello Stato, la composizione della Corte costituzionale, il ruolo e la funzione del Senato federale, eccetera, capisco che questa legge europea sia quasi una bazzecola, che la discussione sulla legge elettorale sia considerata più o meno come acqua fresca, nel senso che Governo e maggioranza fanno esattamente quello che vogliono, a prescindere non dico dalla volontà o dalle opinioni della minoranza, ma anche dal senso comune nel Paese: mi riferisco – torno a ripeterlo – alla questione delle incompatibilità e delle ineleggibilità, oltre che delle pari opportunità.

Concludo, signor Presidente. La mia proposta è molto semplice: noi chiederemmo che si tenesse (anche in questo caso senza far perdere tempo all'Assemblea e quindi rispettando il calendario dei tempi che ci siamo dati) una Conferenza dei Capigruppo per decidere le modalità della discussione di questo provvedimento, che deve proseguire – lo sappiamo bene – nella Commissione affari costituzionali questo pomeriggio e qui nell'Aula questa sera. Ciò al fine di cercare di evitare, almeno sulla legge europea e data la dimensione europea di questo provvedimento, uno spettacolo non edificante che noi rischiamo di offrire all'opinione pubblica europea, uno spettacolo che invece teniamo in un ambito domestico per quanto riguarda le modalità di discussione della legge di riforma costituzionale. L'Europa ci guarda, almeno questo dovrebbe indurre Governo e maggioranza ad una qualche cautela e sensibilità.

Non sono molto ottimista che ciò avvenga, ma sento il dovere di segnalare questo a lei, signor Presidente, e a tutta l'Assemblea del Senato. *(Applausi dal Gruppo DS-U)*.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, pregherei davvero il presidente Pastore e i colleghi della maggioranza di prestare cortese attenzione, perché ieri sera, a mio avviso, è avvenuto un fatto piuttosto grave (lo dico in generale e non ho alcuna intenzione, vi assicuro, di utilizzare argomentazioni a fini, diciamo, propagandistico-politici). Intendo riferirmi al fatto (grave, signor Presidente, sia dal punto vista del metodo sia dal punto di vista del merito, che io credo entrambi gli schieramenti volevano raggiungere) che è stato inutilmente forzato il Regolamento.

Lo dico ancora una volta: vorrei che tutti noi avessimo coscienza di un'espressione che è stata utilizzata da un'alta carica istituzionale quando ci ha invitato (tutti, sia ben chiaro, signor Presidente) ad evitare di avvelenare i pozzi dell'acqua potabile, perché poi a quei pozzi dovremo abbeverarci tutti.

Questa forzatura del Regolamento – ed è il discorso di merito – è avvenuta inutilmente, perché anche se si potrebbe riflettere sul fatto che il Governo si è accorto di una questione palese con molto ritardo, per quel provvedimento (riprendo alcune argomentazioni proposte ora dal senatore Angius) c'erano e ci sono tutte le condizioni, lo dico al senatore Pastore, per arrivare entro la data fatidica del 31 marzo ad una approvazione a larghissima maggioranza, se non addirittura della totalità del Parlamento.

È quindi incomprensibile che si forzi laddove non c'è nessun motivo di farlo, perché non solo si arreca un danno – come ieri sera è stato ricordato da molti, cito per tutti il senatore Mancino – intollerabile ai nostri rapporti, forzando in quella maniera i metodi e i contesti, ma si compie una forzatura su un tema sul quale dovremmo essere quasi totalmente d'accordo.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, perché non voglio dare l'impressione che utilizziamo questo spazio per perdere altro tempo sulla questione che stiamo discutendo in questo momento. Avanzo una proposta formale molto semplice: si convochi la Conferenza dei Capigruppo, si ritiri lo stralcio che è stato operato e si integri il provvedimento con quei punti sui quali vi è una valutazione comune.

Mi riferisco in particolare a due aspetti. Non si capisce per quale motivo non dovremmo estendere l'incompatibilità secondo quanto era previsto nella proposta del Governo. Inoltre, non si capisce perché non dovremmo votare tutti assieme, negli stessi tempi e forse anche prima (perché a quel punto non ci sarebbe più motivo di reazione da parte di alcuno), sull'introduzione delle cosiddette quote rosa e per applicare finalmente quell'articolo della Costituzione che tutti insieme abbiamo votato.

Preciso che riteniamo insufficiente la proposta che riguarda la rappresentanza di genere, come abbiamo più volte sottolineato. Tuttavia, proprio perché le azioni riformatrici si fanno un passo alla volta, siamo disponibili

a votare anche la formulazione carente che ci è stata proposta dal Governo. È incomprensibile perché non possiamo scegliere questa soluzione: non perderemmo tempo, ma lo risparmieremmo, con un po' di intelligenza e buona volontà da parte di tutti. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, vorrei sapere innanzitutto se questi interventi incidono sui tempi contingentati, per capire il quadro generale in cui si inserisce questa discussione.

PRESIDENTE. Non incidono.

PASTORE *(FI)*. Sinceramente, mi spiace che i Capigruppo – e soprattutto il senatore Angius – non siano al corrente di quanto è avvenuto in Commissione ieri e mi spiace che non abbiano letto i Resoconti della Commissione e dell'Assemblea. Se lo avessero fatto, sarebbe retorica la domanda sul motivo per cui si è arrivati alla scelta di stralciare alcuni articoli; altrimenti, ponendo tale quesito, si confesserebbe una scarsa attenzione ai lavori parlamentari.

Spiego – spero in maniera definitiva – la ragione per cui si è deciso lo stralcio: i primi articoli di quel provvedimento, che disciplinano le incompatibilità previste espressamente dal Consiglio dei ministri europeo, devono entrare in vigore il 31 marzo. Ricordo ai colleghi che, applicando le regole costituzionali, legislative e regolamentari italiane, prima che una legge entri in vigore occorre che l'Assemblea del Senato la approvi, che la Commissione competente della Camera svolga il proprio lavoro istruttorio, che la Camera dei deputati approvi un testo uguale a quello licenziato dal Senato, che il Presidente della Repubblica la promulghi e che venga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ANGIUS *(DS-U)*. Se siamo d'accordo, facciamo prima.

PASTORE *(FI)*. Se pensate che un disegno di legge come quello presentato dal Governo possa nella sua interezza arrivare a questi esiti entro il 31 marzo, data «capestro» per la normativa europea, significa che probabilmente credete di vivere in un Paese diverso dall'Italia. *(Commenti dal Gruppo Mar-DL-U).*

ANGIUS *(DS-U)*. Siamo già d'accordo!

PASTORE *(FI)*. Allora, una parte di questo disegno di legge deve essere approvata ed entrare in vigore entro il 31 marzo; un'altra parte – che non si ha alcuna intenzione di insabbiare o di non approvare – può entrare

in vigore anche dopo il 31 marzo. Potrà essere il 10 aprile o il 15 aprile, non so quando, ma certamente non c'è il limite del 31 marzo.

Agganciare ad un treno che deve correre a una certa velocità vagoni pesanti, importanti e significativi come quelli dei quali abbiamo chiesto lo stralcio significa probabilmente impedire che il treno giunga a destinazione o che prima di arrivare deragli dai binari. Questo credo sia chiaro a tutti...

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Questo è chiaro solo a te!

ANGIUS *(DS-U)*. Non è chiaro affatto.

PASTORE *(FI)*. ...e questo richiamo all'ordine dei lavori è del tutto strumentale. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Come sempre sei un disonesto!

PASTORE *(FI)*. Mi sta offendendo.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Dice il falso sapendo che è falso.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto della richiesta della convocazione della Conferenza dei Capigruppo, così come abbiamo preso atto delle precisazioni del senatore Pastore.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Sei un venditore professionista!

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, lei mi deve tutelare. *(Richiami del Presidente)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 23.901.

* BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, l'emendamento 23.901 è ritirato perché, come è evidente, si configurava come una parte dell'ipotesi presidenziale nella quale ovviamente il Presidente non ha il potere di scioglimento della Camera. È Capo del Governo, ma non ha alcun potere di scioglimento della Camera.

Ritiro questo emendamento; se me lo consente, anticipo la dichiarazione di voto sull'emendamento successivo, il 23.32, identico all'emendamento 23.902 della collega Dentamaro e di altri senatori.

Innanzitutto voglio rilevare, signor Presidente, che il parere espresso dal relatore mi ha lasciato per così dire sconcertato. Egli infatti afferma che non vi è, nella legge che si propone, lo scioglimento automatico delle Camere. Cari colleghi, ciò non è vero. Infatti l'articolo 28, ultimo comma, recita: «In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo Ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia».

E prosegue: «(...) In tal caso il Primo Ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni». Si trova dunque in un articolo successivo, ma è una disposizione inequivoca: in caso di mozione di sfiducia la Camera è sciolta, scioglimento automatico. Altrimenti che cos'è lo scioglimento automatico?

Vedete, colleghi, qui c'è un'abissale differenza rispetto al modello britannico, tante volte invocato: in caso di mozione di sfiducia al Primo Ministro inglese non è la Camera dei comuni che è sciolta, ma è il Primo Ministro che si dimette ed è la Camera dei comuni, il partito di maggioranza che indicano il nome del Primo Ministro.

Può anche succedere che si formi, com'è successo in più di un'occasione (ricordo, non più tardi di trent'anni fa) una maggioranza di coalizione, perché anche nel sistema inglese non è escluso, checché ne pensi il collega Nania, che dal voto, dalle urne possa uscire un risultato che non vede una maggioranza assoluta di un partito; oppure può succedere che, per effetto di elezioni parziali, la maggioranza assoluta ottenuta all'inizio venga persa nel corso del tempo. In questo caso si formano Governi di coalizione. Questo è il sistema inglese.

Allora: nel testo al nostro esame c'è lo scioglimento automatico, all'articolo 28, ultimo comma, che riscrive l'articolo 94 della Costituzione. Ho avuto modo di leggervelo, è evidentissimo che si tratta di uno scioglimento automatico. Il relatore ci ha detto che non vuole prevedere scioglimenti automatici; allora, forse il relatore prevede di modificare questo ultimo comma dell'articolo 28?

Quello che sta scritto invece nell'articolo al nostro esame non riguarda il caso di approvazione di una mozione di sfiducia, perché in quel caso lo scioglimento è automatico e basta.

Invece, nei casi diversi, ad esempio nel caso di dimissioni spontanee del Primo Ministro o nel caso di reiezione di un provvedimento su cui il Primo Ministro ha posto la fiducia (anzi ha chiesto che venga approvato con il voto bloccato), è prevista effettivamente un'alternativa allo scioglimento automatico. Insistiamo, però, nel dire che tale alternativa, così com'è formulata, non ha nulla a che fare con gli strumenti di stabilizzazione delle maggioranze, di rafforzamento del Governo e del Primo Ministro che sono previsti nei sistemi parlamentari, anche in quelli ispirati al modello del premierato forte; si tratta infatti di una soluzione tale da consegnare

ad un piccolo gruppo di esponenti della maggioranza un enorme potere di condizionamento sull'intera maggioranza, soprattutto nei casi in cui questa è meno ampia. Nei casi limite, addirittura, se in una Camera di 400 deputati la maggioranza fosse di 201, non sarebbe possibile far altro che sciogliere la Camera perché non sarebbe possibile sostituire il Primo Ministro nel caso di reiezione di un provvedimento su cui è stata posta la fiducia.

Se la maggioranza fosse di 210 su 400, come già abbiamo osservato, basterebbero dieci deputati fedelissimi del Primo Ministro per impedire a 200 deputati della maggioranza di sostituire il Primo Ministro ed evitare così lo scioglimento. Viceversa, se la maggioranza fosse larghissima, ad esempio 300 deputati su 400, non basterebbero 99 fedeli del Primo Ministro per impedire agli altri 201 eventualmente di designare un nuovo Primo Ministro e di continuare la legislatura.

Si tratta di una soluzione chiaramente insostenibile, perché fa sì che sia più forte il Primo Ministro che ha ottenuto una maggioranza più risicata e che sia più debole il Primo Ministro che invece abbia ottenuto dagli elettori una maggioranza larga.

In ogni caso, nessuna di queste soluzioni si riscontra nei sistemi parlamentari che seguono il modello del premierato forte. Nel sistema britannico è sufficiente che la metà più uno dei componenti la maggioranza – oggi laburista – decida di sostituire il Primo Ministro perché questi si dimetta e venga sostituito dal Primo Ministro indicato da quella metà più uno. Nel caso tedesco, viceversa, attraverso la sfiducia costruttiva, occorre che sia la maggioranza assoluta del Bundestag, nella quale si può ritrovare una parte della maggioranza uscita dalle elezioni e tutta o parte l'opposizione. Ma anche se stiamo al modello britannico, non è necessario che sia la totalità o la quasi totalità della maggioranza che decide la sostituzione del Primo Ministro, è sufficiente che sia la metà più uno della maggioranza.

Ciò accade perché in questi sistemi, coerentemente con il sistema parlamentare, si rispetta la regola per cui gli elettori scelgono il Parlamento, la maggioranza, il programma di Governo, il Governo e anche chi lo guida, ma la scelta è complessa, non è concentrata esclusivamente su una persona a cui viene delegata la totalità dei poteri, un potere assoluto per quattro o cinque anni. Non c'è nessun sistema democratico nel quale il processo democratico rappresentativo si esaurisce nella scelta elettorale e poi nella delega di pieni poteri ad una persona sola. Dove c'è una elezione sostanzialmente diretta, come nei sistemi presidenziali, allora il sistema prevede una rigorosa separazione dei poteri per evitare che una eccessiva concentrazione di poteri in capo ad una persona squilibri tutto il sistema e metta a rischio le condizioni stesse del suo funzionamento democratico.

Nell'emendamento 23.32 noi proponiamo la soluzione che ci sembra più logica: la Camera può essere sciolta con un decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, e al Primo Ministro viene riconosciuto il potere di proporre lo scioglimento. Questo potere di proposta non è espressamente

previsto nell'attuale Costituzione, ma costituisce un'evoluzione dell'attuale sistema costituzionale in direzione di un rafforzamento della figura del Primo Ministro. Si tratta tuttavia di un rafforzamento che resta solidamente nell'ambito dei princìpi del sistema parlamentare, ancorché seguendo il modello del premierato forte. È esattamente quel che avviene in Gran Bretagna, dove il Primo Ministro può proporre lo scioglimento e di solito lo ottiene, ma certamente questo non gli viene concesso se la maggioranza parlamentare è di altra opinione e quindi designa un altro Primo Ministro.

PRESIDENTE.Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 23.32, identico all'emendamento 23.902.

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

FLORINO *(AN)*. Sei una barzelletta!

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.32, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 23.902, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.903, presentato dal senatore Marini, identico all'emendamento 23.904, presentato dal senatore Montino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.905, presentato dai senatori Tonini e Morando.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.906.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, desidero chiedere che, anche su questo emendamento, vi sia un'espressione dell'Assemblea attraverso la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.906, presentato dal senatore Villone.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Per la discussione della mozione n. 214

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Che cosa vuole segnalare, senatore Lauro? Quello che accade nelle isole?

LAURO *(FI)*. Sì, Signor Presidente, ha colto nel segno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, colleghi senatori, sono costretto ad intervenire in Aula per denunciare con forza l'esasperazione ed il disagio, ormai grandissimo, delle popolazioni che abitano le isole dell'arcipelago campano, le quali a seguito delle modificazioni costituzionali si trovano a vivere una crescente difficoltà che ha superato i limiti di guardia e si avvia a prostrare definitivamente le economie di sistema proprio mentre al Senato si discute su improcrastinabili modifiche costituzionali.

Purtroppo, assistiamo ad una insensibilità assurda e mortificante, grave e inaccettabile della regione Campania, la quale si sottrae alle proprie responsabilità istituzionali e non interviene per garantire idonei interventi per le isole campane.

La sanità sulle isole in Campania è denegata, nonostante i livelli minimi di assistenza previsti dalle leggi del Governo Berlusconi; basti pensare che il nuovo Piano regionale sanitario non tiene conto delle esigenze di Capri e quindi del potenziamento dell'Ospedale G. Capilupi, non registra le esigenze di Procida e la *querelle* interminabile dell'Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, ad Ischia.

Da un punto di vista sociale, la domanda abitativa – sin qui inascoltata e inevasa per la latitanza della Provincia e della regione Campania – ha prodotto, come avrete letto e visto, una nuova ondata di abusivismo edilizio senza che gli enti preposti si interroghino su strumenti urbanistici e vincoli obsoleti che nel vietare tutto finiscono per spingere allo scempio generale.

Così come la sottodotazione degli istituti scolastici, la penuria di formazione professionale, la crisi della pesca e dell'agricoltura, il caos litigioso del trasporto pubblico da piazza e da rimessa testimoniano senza appello una carenza di rappresentatività e di governo locale del sistema dell'arcipelago campano.

Questo mi induce, dopo aver scritto al Presidente della Repubblica denunciando la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini delle isole italiane e in particolare di quelle campane, a richiedere chiare e speciali prerogative per i cittadini e i territori delle isole.

Si paga di più la benzina, l'assicurazione, si pagano di più le merci e ci si trova nel caos dei porti senza che la Regione batta ciglio. Tutto ciò non è più tollerabile.

Mi rivolgo quindi a quest'Assemblea, che ha scritto pagine di alta democrazia e di uguaglianza per i cittadini oggi beffeggiati da Regioni e Province assenti e insensibili, con un'interrogazione urgente al Governo e chiederò al presidente della Commissione ambiente del Senato, senatore

Emiddio Novi, di pronunciarsi ufficialmente per definire il disegno di legge sulle isole.

Sollecito infine la Presidenza del Senato affinché venga messa in discussione la mozione 1-00214 del 3 dicembre 2003 sulle isole minori italiane. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la Presidenza prende atto della sua sollecitazione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,04).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 8,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-*bis* (2544)

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo dello Stato.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indìce le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indíce il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

EMENDAMENTO 22.928 E SEGUENTI

22.928
BASSANINI, MANCINO
Respinto

Al comma 1, sub art. 87 Cost., aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: «Nomina e revoca i ministri, previo consenso del Senato».

22.929
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma, dopo le parole: «e ne fissa la prima riunione.» *inserire il comma 3*-bis: «Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge».

22.930
BASSANINI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Quale organo di garanzia costituzionale, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

22.931
GUBERT
Id. em. 22.930

Al comma 1, all'art. 87 ivi richiamato, dopo il terzo comma inserire il seguente:

«Quale garante della Costituzione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

22.13
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel quarto comma, dopo le parole: «Promulga le leggi», *inserire le seguenti:* «autorizza la presentazione di leggi di iniziativa del Governo».

22.932
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova deliberazione».

22.12
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole: «dalla legge,» *inserire le seguenti:* «un terzo dei componenti la Corte costituzionale,».

22.933
BASSANINI, MANCINO
Respinto

Al comma 1, sub art. 87 Cost., al sesto comma sopprimere le parole: «ed i Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti».

22.934
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sostituire le parole: «ed i Presidenti delle autorità indipendenti» *con le seguenti:* «e nomina i Presidenti ed i componenti delle autorità amministrative indipendenti».

22.11
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel settimo comma sopprimere le parole: «, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere».

22.935
BASSANINI, MANCINO
Respinto

Al comma 1, sub articolo 87 della Costituzione, sopprimere il nono comma.

22.10
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma sopprimere le parole: «e ne designa il Vicepresidente nell'ambito dei suoi componenti».

22.936
DEL PENNINO
Id. em. 22.10

Al comma 1, art. 87 ivi richiamato, comma 9, sopprimere le parole: «e ne designa il Vice Presidente nell'ambito dei suoi componenti».

22.937
MAGNALBÒ, BONGIORNO
Respinto

Al comma 1, capoverso 87, nono comma, sostituire la parola: «designa» *con la seguente:* «nomina».

22.938
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma, dopo le parole: «può concedere grazia» *aggiungere le seguenti:* «anche provvedendo alla necessaria istruttoria».

22.9
PASSIGLI
Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche provvedendo, laddove necessario, alla relativa istruttoria».

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

(Scioglimento delle Camere)

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo ministro nel caso in cui, entro dieci giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

EMENDAMENTI

23.11
BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI
Respinto

Sopprimere l'articolo.

23.22
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Id. em. 23.11

Sopprimere l'articolo.

23.34
VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI
Id. em. 23.11

Sopprimere l'articolo.

23.900
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 23.11

Sopprimere l'articolo.

23.901
BASSANINI, MANCINO
Ritirato

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

«Art. 23. - 1. L'articolo 88 della Costituzione, è soppresso».

23.32

BASSANINI, MANCINO, AMATO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

23.902

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Id. em. 23.32

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

23.903

MARINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

23.904
MONTINO
Id. em. 23.903

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

23.905
TONINI, MORANDO
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Su richiesta del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera dei deputati, indice elezioni per la Camera dei deputati.

Il ricorso anticipato alle urne non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia"».

23.906
VILLONE
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nel corso del mandato presidenziale. Se tale facoltà è esercitata nell'ultimo anno del mandato presidenziale, si procede contestualmente alla elezione delle Camere e alla elezione del nuovo Presidente della Repubblica"».

23.907/1

BASSANINI

All'emendamento 23.907, al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le parole: «in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» *e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole:* «e tale mozione venga approvata a maggioranza assoluta».

23.907

FORLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma e e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nel caso in cui, entro dieci giorni dalla morte, o dall'accertamento dell'impedimento permanente, o dalle dimissioni del Primo ministro, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro"».

23.908

FORLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. – 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94 decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni"».

23.909/1
BASSANINI

All'emendamento 23.909, al comma 1, capoverso «Art. 88», al primo comma, sopprimere le parole: «ovvero in occasione» *fino alla fine del comma.*

23.909
ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere"».

23.910/1
BASSANINI

All'emendamento 23.910, al comma 1, capoverso «Art. 88», al primo comma, sopprimere dalle parole: «ovvero in occasione» *fino alla fine del comma.*

23.910
ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio"».

23.911

ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 88 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Presidente della Repubblica è tenuto a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere"».

23.912

GUBERT

Al comma 1, sostituire l'articolo 88, con il seguente:

«Art. 88. – 1. Il Presidente della Repubblica, nel caso di cui all'articolo 92, quarto comma, decreta lo scioglimento della Camera e indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni"».

23.913

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il primo comma.

23.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

23.33

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

23.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

23.914

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, scioglie la Camera dei deputati».

23.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

23.20

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sostituire la parola: «richiesta» *con la parola:* «proposta», *sopprimere le parole:* «che ne assume la esclusiva responsabilità ovvero», *e sostituire le parole:* «decreta» *e:* «indice» *con le parole:* «può, sentiti i Presidenti delle Camere, decretare» *e:* «può indire».

23.915

CRINÒ

Al comma 1, all'articolo 88 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta» *con le seguenti:* «su proposta»».

23.18

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94».

23.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume l'esclusiva responsabilità».

23.10

D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume l'esclusiva responsabilità».

23.916
GUBERT

Al comma 1, all'articolo 88 ivi richiamato, comma 1, sostituire le parole: «ovvero nei casi in di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94», *con le seguenti:* «ovvero nel caso di cui all'articolo 92, quarto comma».

23.14
CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» *con le seguenti:* «può decretare».

23.16
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» *con le seguenti:* «può decretare».

23.917/1
BASSANINI

All'emendamento 23.917, sopprimere le parole: «ovvero in occasione» *fino alla fine del comma.*

23.917
ACCIARINI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il primo comma inserire il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse quando si dimostri impossibile l'adeguato funzionamento delle stesse ovvero in occasione di riforme che incidano sul modo di formazione o sulla struttura delle Camere, ovverso su proposta del Presidente del Consiglio».

23.918

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.

23.919

TONINI, MORANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.

23.100

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei deputati che, all'inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo ministro».

23.102

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi dieci giorni, la Camera dei deputati approva una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché di tale maggioranza facciano parte almeno due terzi dei deputati che, all'inizio della legislatura, avevano votato la fiducia al primo ministro».

23.101

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati che facevano parte, dall'inizio della legislatura, della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

23.920

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro, sempreché tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati che all'inizio della legislatura hanno approvato il programma presentato dal Presidente del Consiglio».

23.921

GRUOSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente:

«La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti».

23.922
GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88» ivi richiamato, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro ovvero previsto all'articolo 94, qualora, entro trenta giorni da tale richiesta o dal verificarsi dei casi previsti all'articolo 94, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione, sottoscritta in maggioranza da deputati appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni, nella quale un numero non inferiore alla maggioranza dei membri della Camera dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e indichi il nome di un nuovo primo ministro».

23.923
GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88» ivi richiamato, sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal primo ministro ovvero previsto all'articolo 94, qualora, entro trenta giorni da tale richiesta o dal verificarsi dei casi previsti all'articolo 94, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione nella quale un numero non inferiore alla maggioranza dei membri della Camera dichiari di voler continuare a svolgere i compiti assegnati alla Camera e indichi il nome di un nuovo primo ministro».

23.924
GRUOSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «entro dieci giorni da tale richiesta» *con le seguenti:* «entro venti giorni da tale richiesta».

23.925
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «dieci giorni» *con le seguenti:* «quindici giorni».

23.926
GRUOSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sostituire le parole: «entro dieci giorni da tale richiesta» *con le seguenti:* «entro quindici giorni da tale richiesta».

23.927
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» *fino alla fine del periodo con:* «sottoscritta da deputati che hanno approvato il programma proposto alla Camera dei deputati dal Primo ministro in numero non inferiore alla maggioranza di tali deputati».

23.928
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» *fino alla fine del periodo con:* «sottoscritta da deputati che hanno votato la fiducia Primo ministro».

23.929
BASSANINI

Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole da: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranz dei componenti della Camera» *con le parole:* «sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della Camera».

23.930 (testo 2)
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, sostituire la frase da: «sottoscritta» *fino alla parola:* «Camera,» *con:* «sottoscritta da deputati appartenenti alla maggioranza che ha approvato il programma proposto alla Camera dei deputati dal Primo ministro in numero non inferiore ai due terzi di tali deputati».

23.931
BASSANINI

Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» *con le parole:* «sottoscritta da almeno la metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», *e aggiungere, in fine, le parole:* «e sempre che questa mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati».

23.932
BASSANINI

Al comma 1, sub art. 88 Cost., al secondo comma, sostituire le parole: «sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» *con le parole:* «sottoscritta da almeno due terzi dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni», *e aggiungere in fine le parole:* «e sempre che questa mozione sia approvata dalla maggioranza assoluta dei deputati».

23.933
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire: «dai» *con:* «da».

23.934
GRUOSSO

Al comma 1, capoverso Art. 88, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni».

23.935
MALAN, BOSCETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma sostituire le parole: «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni» *con le seguenti:* «eletti in collegamento con il Primo Ministro».

23.936
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma sostituire le parole: «maggioranza dei componenti della Camera» *con le seguenti:* «loro maggioranza».

23.937
GRUOSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma».

23.938
GRUOSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e si indichi il nome di un nuovo ministro».

23.939
GUBERT

Al comma 1, all'articolo 88 ivi richiamato, dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei trentasei mesi precedenti».

23.5
GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il secondo comma inserire il seguente: «La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia stata eletta da meno di quarantotto mesi».

23.940

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è tenuto altresì a sciogliere entrambe le Camere quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti di una di esse, ovvero la maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le Camere».

23.15

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.

23.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.

23.941

TONINI, MORANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il comma terzo.

23.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88» sostituire il terzo comma con il seguente:

«Il Senato è sciolto se non provvede alla elezione del suo Presidente entro un mese dalla sua prima riunione».

23.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «di prolungata», *inserire le seguenti:* «e oggettiva».

23.942

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», ultimo comma, sostituire le parole: «impossibilità di» *con la seguente:* «mancato».

23.7

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Articolo 22	228	227	002	146	079	114	APPR.
14	NOM.	DDL cost. n.2544.Emm.23.11, 23.22, 23.34 e 23.900.Battisti e altri,Turroni e altri,Villone e altri,Sodano T. e Malabarba	214	213	001	073	139	107	RESP.
15	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 23.906, Villone	189	184	002	050	132	093	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 1 Seduta N. 0565 del 17-03-2004

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.2544. Em.22.928, Bassanini e Mancino	201	197	001	058	138	099	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 22.930 e 22.931, Bassanini e Gubert	195	190	000	053	137	096	RESP.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.13, Passigli	193	189	001	055	133	095	RESP.
4	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.932, Turroni e altri	196	194	000	057	137	098	RESP.
5	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.12, Passigli	196	194	001	058	135	098	RESP.
6	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.933, Bassanini e Mancino	187	181	000	048	133	091	RESP.
7	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.934, Passigli	193	189	000	057	132	095	RESP.
8	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.935, Bassanini e Mancino	200	197	001	059	137	099	RESP.
9	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Emm. 22.10 e 22.936, Passigli, Del Pennino	196	194	001	063	130	098	RESP.
10	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.937, Magnalbò e Bongiorno	205	204	000	067	137	103	RESP.
11	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.938, Passigli	202	201	001	065	135	101	RESP.
12	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Em. 22.9, Passigli	206	203	002	065	136	102	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 1

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
ACCIARINI MARIA.C													C		R
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
AMATO GIULIANO															F
ANDREOTTI GIULIO													A	A	A
ANGIUS GAVINO														F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ASCIUTTI FRANCO													F	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA										F	F	F	C		F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA												F	C	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO							F	F	F	F	F	F	C	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	F	F	F	F	R		F	F	F	F	F	C	F	F
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
BATTAGLIA GIOVANNI													C	F	F
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	R	F	R	F	F	F	F		F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F	C	F	
BERGAMO UGO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BETTA MAURO														F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C		C	C					C			F	C	

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 2

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
BOLDI ROSSANA LIDIA								C	C	C	C	C	F	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F			F	F	F	C	F	
BRUTTI PAOLO														F	
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F		
BUDIN MILOS	F	M	F	F	F	F	F	F	M	M	M	M	C	F	F
CADDEO ROSSANO													C		
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CALVI GUIDO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
CAMBURSANO RENATO											F	F	C	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	
CASILLO TOMMASO													C	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
CASTELLANI PIERLUIGI														F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	F								F					
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 3

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
CHIUSOLI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
COLETTI TOMMASO							F	F	F	F			C	F	
COLLINO GIOVANNI	C	C	C	C	C										
COLOMBO EMILIO													C	C	A
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
COMPAGNA LUIGI														C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F		A	F											
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO			C			C	C	C					F	C	C
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DATO CINZIA			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F
DEBENEDETTI FRANCO	F	F		F	F		F	F		F	F	F	C	F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F	A	A	A		

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 4

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DE PAOLI ELIDIO														F	F
DE PETRIS LOREDANA	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F					C	F	F
DE ZULUETA CAYETANA					F	F	F	F			F	F	C		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F	F	F		F		F	F	F		C		F
DONATI ANNA														F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
EUFEMI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		
FABRIS MAURO		F			F	F	R	F	F	F	F	F			
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FALOMI ANTONIO	F							F	F			F	C		F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	R	F	F	R	F	F	F	F			C	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO									F	F	F	F	C		
FIRRARELLO GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
FISICHELLA DOMENICO														P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO													C	F	
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C
FORMISANO ANIELLO													C		
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
FRANCO VITTORIA									F	F	F	F	C	F	

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
FRAU AVENTINO															F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C		C	C			C	F	C	C
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F						F	F	F	F	C	F	
GARRAFFA COSTANTINO	F	R	F										C	F	F
GASBARRI MARIO			F	F	F	F	F	F		F		F	C	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GIARETTA PAOLO	R													F	
GIOVANELLI FAUSTO										F	F	F	C		
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
GUBERT RENZO	A	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C		C	C	C								F	C	C
IOVENE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F
LONGHI ALEANDRO													C		R
MACONI LORIS GIUSEPPE	F		F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA												F	C		
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 6

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
MALABARBA LUIGI		R					F	F	R				C	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANCINO NICOLA	F	F	F			F	R	F	F	F	F	F		F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F	
MARANO SALVATORE	C	C											F	C	C
MARINI CESARE	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	C	F	
MARINO LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
MARTONE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCIONI GIUSEPPE			F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C		F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
MELELEO SALVATORE								C	C	C	C	C	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MICHELINI RENZO	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE														F	
MONTALBANO ACCURSIO	F		F	F	F		F	F	F	F	F		C		
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MONTICONE ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	C		
MORANDO ANTONIO ENRICO	R	R			F				F	F		F	C	F	
MORO FRANCESCO	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MORSELLI STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 7

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
NANIA DOMENICO													F	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
OCCHETTO ACHILLE														F	
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
PAGLIARULO GIANFRANCO	F								F	F	F		C	F	
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
PASSIGLI STEFANO	F						F	F	F	F	F	F	C	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PESSINA VITTORIO													F	C	C
PETERLINI OSKAR													C		
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	C	F	F
PIANETTA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIATTI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PILONI ORNELLA														F	
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	C	F	

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
PROVERA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	F	C	C
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
RIGHETTI FRANCO													C		
RIGONI ANDREA													C		C
RIPAMONTI NATALE	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
RONCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	
SALERNO ROBERTO													F	C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	F	M	C
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C
SCALERA GIUSEPPE															F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C												F	C	
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
SODANO TOMMASO	R												C	F	F
SOLIANI ALBERTINA														F	F
SPECCHIA GIUSEPPE		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 9

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		
THALER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TOFANI ORESTE	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
TOGNI LIVIO													C	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C
TONINI GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
TURCI LANFRANCO	F	F	F	R	F			F	F		F	A		F	
TURRONI SAURO													C	F	F
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VICINI ANTONIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
VILLONE MASSIMO	F								F	F	F		C	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	R
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F		F	F	R	R	F	F	F	F	F	C	F	R
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0565 del 17-03-2004 Pagina 10

Totale votazioni 15

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 15														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
ZAVOLI SERGIO WOLMAR														F	F
ZICCONE GUIDO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 1° marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione – riferita all'anno 2002 – sull'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti *(Doc*. CLI, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

La Presidenza della Regione siciliana, con lettera in data 1° marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sull'entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure adottate per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 in alcune province siciliane *(Doc*. CXXIII, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Montagnino e Lauria hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00529, dei senatori Rotondo ed altri.

Interrogazioni

D'IPPOLITO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

per la sua centralità strategica la stazione ferroviaria di Lamezia Terme necessita di interventi di ammodernamento e potenziamento;

all'interno del Piano nazionale di riorganizzazione del sistema dei trasporti e nella legge obiettivo sono previsti numerosi interventi per la stazione di Lamezia Terme centrale e le linee afferenti, quali:

il rinnovo dell'ACEI e piano regolatore generale per aumentare la velocità di percorrenza, per un importo di 11 milioni di euro;

per la tratta Paola-Lamezia la ricostruzione della galleria Coreca per un importo di circa 53 milioni di euro, al fine di garantire una migliore qualità del servizio;

potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della linea Lamezia Terme - Catanzaro per un importo di circa 199 milioni di euro; progettazione ultimata;

ribadito il carattere di urgenza che rivestono tali interventi infrastrutturali in una regione del Mezzogiorno che necessita del rilancio economico e dell'aumento dell'occupazione,

si chiede di sapere se risulti ultimato l'esame dei singoli progetti da parte dei Ministeri competenti e quali tempi siano previsti per un concreto avvio dei lavori e per l'impiego delle somme previste.

(3-01479)

VALLONE. – *Al Ministro dell'interno*. – (*Già* 4-06374)

(3-01480)

PASCARELLA, BRUTTI Massimo, VILLONE, MARITATI, CALVI, PAGANO, AYALA, FASSONE. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che la Campania vanta il primato nazionale quanto a numero di omicidi di natura mafiosa verificatisi nel territorio regionale nel periodo 1999-2003 (311 omicidi, pari al 46,7% del dato complessivo nazionale);

che il dato relativo alla provincia di Caserta è ancora più allarmante perché, se è vero che il territorio partenopeo fa registrare il più alto numero di omicidi attribuibili ad organizzazioni camorristiche (234 morti in cinque anni), è anche vero che nella provincia di Napoli operano tre circoscrizioni giudiziarie (Napoli, Torre Annunziata e Nola), mentre in quella di Caserta, che nello stesso periodo fa registrare 57 omicidi, opera la sola circoscrizione di S. Maria Capua Vetere, per di più afflitta da perenni problemi di organico sottodimensionato;

che, dopo una considerevole riduzione del numero degli omicidi avvenuti in Terra di Lavoro registrata nel corso del periodo 2000-2002, nel 2003 il dato è esattamente raddoppiato, passando dagli 8 omicidi registrati nel 2002 ai 16 del 2003, tendenza questa confermata anche dai dati relativi al solo mese di gennaio del 2004, nel quale sono già stati registrati tre omicidi;

che la Commissione Antimafia, nella relazione relativa all'anno 2002, rappresentava la situazione della provincia di Caserta rilevando la presenza sul territorio di una organizzazione camorristica con eccezionali capacità militari e di controllo, dotata di una pericolosa capacità di penetrazione in vasti settori della società e di un'eccezionale abilità nell'accumulo di ricchezze illecite, che indirizzano l'attività criminale verso tutti i settori caratterizzati da rilievo economico;

che la stessa Commissione Antimafia sottolineava come, rispetto alla situazione tratteggiata, carenze e inadeguatezze degli organici della magistratura e delle forze dell'ordine dovessero sollecitare una riflessione

accurata sugli strumenti occorrenti per il controllo della legalità e per la prevenzione e repressione delle violazioni;

considerato:

che l'organico del tribunale di S. Maria Capua Vetere è a tal punto sottodimensionato che, volendo prendere in esame solo i processi di competenza della Direzione distrettuale antimafia, che proietta il 40% del suo lavoro sul tribunale sammaritano, necessiterebbe, se paragonato alle proporzioni dell'organico del tribunale di Napoli, di un aumento dell'organico dagli attuali 85 magistrati a 218 unità;

che sul tribunale e sulla Corte di Assise di S.Maria Capua Vetere si riversa una quantità di processi la cui complessità fattuale e processuale, che già non consente una definizione rapida, aumenta enormemente per la qualità degli stessi processi (da poche decine a centinaia di imputati, con un numero enorme di imputazioni);

che lo stesso ufficio del Gip/Gup, pur non essendo impegnato nei processi relativi alla criminalità mafiosa, è in una situazione di collasso, dovendo comunque fronteggiare l'emergenza quasi fisiologica di provvedere alla convalida di «fermi» dell'ufficio distrettuale antimafia napoletano, che avvengono frequentemente in territorio casertano e che riguardano soggetti appartenenti alle locali organizzazioni camorristiche;

che la situazione delle sezioni civili è altrettanto drammatica, risultando che, se a S.Maria Capua Vetere pendono la metà dei processi rispetto al tribunale di Napoli, il numero dei giudici sammaritani è pari ad un quarto di quello dei colleghi napoletani, comportando ciò che dinanzi alla sezione lavoro del tribunale di S.Maria Capua Vetere pendono 10.000 processi per ogni magistrato contro i 2.500 di Napoli;

che il riconosciuto impegno dei magistrati, giunto ormai al limite del sacrificio personale, non fa che confermare che l'unica via di uscita è solo quella dell'aumento del numero di magistrati impiegati presso il tribunale e la Procura di S. Maria Capua Vetere, cui dovrebbe necessariamente e indispensabilmente accompagnarsi un cospicuo incremento del personale amministrativo;

che allo stato, essendo programmata l'assegnazione di 312 posti su scala nazionale, sarebbe opportuno che per l'incremento delle piante organiche degli uffici giudiziari si osservasse anche una riforma statistica relativa al peso dei procedimenti di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per scongiurare la paralisi degli uffici giudiziari del tribunale e della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, assicurare una rapida definizione dei processi in corso e garantire la piena efficacia ed efficienza delle delicate indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia riguardanti una delle associazioni criminali più spietate e radicate sul territorio delle province campane.

(3-01481)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINARDO, OGNIBENE, PICCIONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che risulta all'interrogante che:

il Senato accademico dell'Università della Calabria, in data 4 novembre 2003, a seguito della mancata conferma ad ordinario del professore straordinario Giovanni Anania, con delibera unanime avrebbe invitato il Rettore a valutare quanto accaduto, verificandone la legittimità formale e sostanziale, ed a tutelare, nelle forme e nelle sedi che avrebbe ritenuto più opportune, il professor Giovanni Anania e, con lui, la reputazione delle attività didattiche e scientifiche svolte nell'Università della Calabria;

a quanto consta all'interrogante il Rettore dell'Università della Calabria ha intrattenuto un carteggio col Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), nel quale avrebbe sostenuto di ritenere che il lavoro della Commissione giudicatrice appare palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 78 del regio decreto n. 1592/1933, che prevede che la nomina a professore ordinario si consegua "in base a giudizio reso sull'operosità scientifica e didattica" dimostrata dal professore straordinario nel triennio. Nel giudicare il professor Anania la Commissione, secondo il Rettore dell'Università degli studi della Calabria, non solo non ha tenuto in alcun modo conto dei molti e inconfutabili elementi relativi alla "operosità scientifica e didattica", ma si è addentrata in giudizi sulla sua personalità scientifica che, prescindendo dal loro fondamento, appaiono del tutto irrilevanti nell'esecuzione del compito assegnatole dalla legge;

il prof. Giovanni Anania ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e contro l'Università degli studi della Calabria, ottenendo un'ordinanza sospensiva (per non manifesta infondatezza);

il prof. Anania ha promosso delle iniziative tese ad ottenere la solidarietà, tra l'altro, del presidente della Coldiretti e del presidente dell'Anca-Lega Coop, volte ad esprimere il loro "stupore e rammarico alla notizia della mancata nomina ad ordinario del professor Giovanni Anania" contro il parere espresso dalla commissione giudicatrice, legittimamente nominata e che ha bocciato un candidato già promosso "straordinario" grazie alla prassi in uso nei concorsi per cattedre universitarie in Italia, che vede, quasi sempre, nettamente favorito il candidato "locale",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare, ove esistano, responsabilità da parte del Rettore dell'Università della Calabria per aver assunto, nella vicenda, il duplice ruolo di difensore del ricorrente prof. Anania e di difensore dell'Università della Calabria contro la quale è stato presentato il ricorso.

(4-06385)

MINARDO, PICCIONI, OGNIBENE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che risulta all'interrogante che:

il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ha ricevuto, in data 19 ottobre 2003, una *e-mail* del prof. Quirino Paris dell'Università di Davis (California), contenente gravi espressioni lesive della dignità di alcuni professori italiani dell'area AGR/01 e del ruolo dello stesso CUN;

il Presidente del Consiglio Universitario Nazionale ha avuto contatti, attraverso il Rettore dell'Università della Calabria, col prof. Quirino Paris, ottenendo dallo stesso una lettera di spiegazioni e di scuse, in cui si qualificano le affermazioni riguardanti il CUN al di sopra delle righe e si esprime compiacimento per il fatto che qualche giorno dopo la sua lettera il CUN abbia designato una commissione di conferma a professore ordinario per il raggruppamento AGR/01 che, diversamente dalle cinque precedenti in cui comparivano spesso gli stessi nomi, è costituita da cinque docenti diversi da quelli delle prime cinque;

il 12 gennaio 2004 uno dei docenti calunniati ha chiesto copia del carteggio allo scopo di tutelare la propria persona e gli economisti agrari, soci SIDEA, di cui è rappresentante;

il 4 febbraio 2004 il Presidente del CUN non ha dato seguito alla richiesta, avendo ritenuto di prendere atto delle scuse intervenute e di considerare chiuso l'episodio che, peraltro, non ha avuto alcun seguito in sede CUN o in altri atti amministrativi formali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno controllare tali fatti per verificarne l'esistenza e la corretta ricostruzione;

se non ritenga, ove sussistessero, di dover ricercare eventuali responsabilità da parte di chi è tenuto a tutelare la dignità dei professori italiani e dell'istituzione (il Consiglio Universitario Nazionale) che presiede.

(4-06386)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che i dati resi noti recentemente dall'ISTAT e quelli forniti dagli istituti specializzati indicano per il nostro Paese una crescita economica poco sopra lo zero nell'anno 2003, inferiore anche alla generale minor crescita registrata in quasi tutta l'area dell'Unione europea;

che anche i dati del mese di gennaio resi noti dall'OCSE indicano che l'Italia è l'unico Paese del G7 a restare fermo, anzi a peggiorare il proprio *trend*;

che le cause di questa stagnazione sono riconducibili in parte alle carenze progettuali, di investimento, di innovazione delle nostre imprese, incapaci di tenere il passo di un mercato globale in costante evoluzione, in parte ad un calo dei consumi da parte delle famiglie dovuto all'uso non adeguatamente controllato del cambio dei prezzi in euro e ad una imposizione fiscale che continua ad essere particolarmente pesante;

considerato che da un raffronto di dati, pubblicato recentemente dalla stampa specializzata, riferiti al costo del lavoro in alcuni Paesi del-

l'Unione europea, risulta che l'Italia è tra i paesi con il più alto costo del lavoro; infatti, in percentuale, i lavoratori italiani percepiscono in media meno del 50% nella loro busta paga e, per fare un esempio, nel settore metallurgico, solo il 36% dello stipendio lordo, mentre il rimanente 64% risultano essere oneri previdenziali e fiscali;

considerato altresì:

che la spesa complessiva a carico di un'impresa per ogni lavoratore è circa il 115% dello stipendio lordo del lavoratore;

che uno dei fattori che frenano gli investimenti da parte delle imprese è il costo del lavoro e che per contro la retribuzione netta percepita dal lavoratore, in una situazione di oggettivo minor potere d'acquisto, non genera propensione ai consumi e rende problematico il risparmio da parte delle famiglie;

che occorre rompere al più presto questo circolo vizioso mettendo le imprese nella condizione di destinare maggiori risorse alla ricerca e all'innovazione, requisiti indispensabili per far fronte alla competizione internazionale e non essere tagliati fuori;

che occorre dare alle famiglie certezze nel futuro anche attraverso una più adeguata politica salariale,

si chiede di sapere se non sia il caso di rivedere i meccanismi che compongono e determinano la retribuzione del lavoratore, dove i prelievi previdenziali e fiscali rappresentano un'altissima percentuale rispetto agli altri Paesi europei, per dare un segnale positivo incontrovertibile sia al lavoratore che alle imprese della volontà di contribuire anche per questa strada al recupero di fiducia delle famiglie e di competitività delle imprese, obiettivo fondamentale di ogni politica economica di sviluppo.

(4-06387)

LABELLARTE. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

sulla base di un contratto preliminare del 29 settembre 1997, il governo della Città di Mosca dava mandato alla ditta Busi Impianti Spa, con sede in Bologna, di restaurare un prestigioso edificio demaniale dell'Ottocento divenendone, in cambio, proprietaria;

l'accordo prevedeva che il bene sarebbe dovuto essere destinato ad attività senza fine di lucro e che, al termine della ristrutturazione e del passaggio della proprietà dell'immobile alla ditta suddetta, lo stesso doveva essere venduto all'Ambasciata italiana in Russia per destinarlo a sede dell'Istituto italiano di cultura;

il medesimo accordo prevedeva che, considerati i tempi molto lunghi in Russia per la certificazione della proprietà, l'utilizzo dell'immobile da parte dell'Istituto italiano di cultura sarebbe avvenuto prima della legittimazione della proprietà (avvenuta il 12 aprile 2002) anche attraverso il consenso delle competenti autorità della città di Mosca;

in seguito al trasferimento della proprietà in favore della ditta Busi l'Ambasciata italiana si sarebbe dovuta attivare per perfezionare il contratto di compravendita;

sembrerebbe che al contrario l'ambasciatore Facco Bonetti, nominato nel novembre del 2002, abbia ceduto dal dicembre 2002 al settembre 2003, in subaffitto, l'immobile - a disposizione dell'Istituto italiano di cultura (peraltro non detenuto ancora legittimamente, non essendosi perfezionato l'atto di compravendita) - a ditte russe locali, che hanno avviato un'attività commerciale consistente nell'importazione di tabacco e di alcolici;

sembrerebbe, altresì, che l'Ambasciatore, per impartire tali disposizioni, abbia assunto illegittimamente la reggenza dell'Istituto italiano di cultura in difformità da quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n. 401 del 22 dicembre 1990 e dall'art.83, comma 1, del decreto ministeriale n. 392 del 27 aprile 1995, esautorando inoltre dall'incarico il reggente dell'Istituto, che a termini di legge è previsto nella persona dell'addetto culturale che, all'epoca dei fatti, era regolarmente in carica;

tale situazione rischia di compromettere l'attività dell'Istituto italiano di cultura che potrebbe restare senza sede. Inoltre la ditta Busi, che ha sostenuto spese per 4 miliardi per il restauro del bene e ha provveduto per due anni alla manutenzione dello stabile, rischia il sequestro dell'immobile di sua proprietà, da parte delle autorità russe, essendo lo stesso, a tutt'oggi, occupato dall'Istituto italiano di cultura senza titolo legittimo ed essendo stato addirittura usato per fini commerciali;

la ditta Busi, a fronte di questa grave situazione, ha intimato perentoriamente la formalizzazione dell'acquisto, al Ministero degli affari esteri, dell'immobile in questione, al fine di evitare che il bene venga sequestrato dalle autorità russe;

risulta importante tutelare l'attività dell'Istituto italiano di cultura e l'apprezzabile programma culturale avviato dalla nuova direttrice Angelica Carpifave (autrice, tra l'altro, del libro «Conversazioni con Alessio II Patriarca di Mosca e di tutte le Russie», Mondadori), che nel settembre 2003 è riuscita ad estromettere le ditte suddette dall'immobile e a mettere fine alle attività illegittime;

risulta, altresì, importante consentire la prosecuzione dell'attività didattica (duecentocinquanta studenti russi stanno imparando l'italiano nella sede dell'Istituto, con uno *staff* di docenti italiani), come ha dichiarato con compiacimento il ministro Frattini durante la sua recente visita ufficiale all'Istituto di cultura italiana nell'edificio di Bol'shoj Kozloskij,

si chiede di conoscere:

se il Ministro degli affari esteri intenda avviare urgentemente un'iniziativa diretta alla definitiva acquisizione dell'immobile in questione e alla successiva cessione e stabilizzazione dell'Istituto di cultura italiana e della sua importante attività;

se il Ministro intenda avviare, nelle more dell'acquisizione dell'immobile stesso, relazioni diplomatiche con le competenti autorità russe dirette ad evitare il pericolo di confisca del bene.

(4-06388)

STIFFONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno*. – Premesso che:

dai telegiornali di questi giorni si apprende che tra gli autori del terribile attentato di matrice terroristica, avvenuto a Madrid l'11 marzo 2004, figurerebbero alcuni extracomunitari marocchini, gestori di *phone center*;

in data 18 settembre 2003 lo scrivente aveva presentato ai Ministri in indirizzo l'interrogazione 4-05214, che non ha ancora ricevuto risposta, di cui si ripropone il testo:

«Premesso che:

da fonte Unioncamere si apprende che, al 10 luglio 2003, su tutto il territorio nazionale, sono presenti 1104 *phone center,* classificati presso le Camere di commercio come Servizi di segreteria telefonica;

di questi servizi, ben 631 sono gestiti da cittadini extracomunitari di origine araba, mediorientale, nordafricana e del sud-est asiatico;

questi *phone center* sono frequentati dalla maggior parte degli stranieri residenti in Italia, in quanto le chiamate internazionali verso i paesi d'origine hanno tariffe estremamente convenienti;

sembrerebbe che una parte dei proventi derivanti dall'offerta di questi servizi di telefonia siano indirizzati verso organizzazioni che proteggono il terrorismo islamico ed internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto esposto sia noto alle competenti autorità e se corrisponda al vero;

da quale società vengano gestite le chiamate internazionali effettuate dai *phone-center* prima dell'uscita dal nostro territorio nazionale e se siano gestite da operatori italiani;

se questi esercizi siano mai stati oggetto di indagini dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito dell'attività di repressione del terrorismo islamico ed internazionale»,

l'interrogante chiede di sapere se, nell'ambito dell'attività di repressione del terrorismo a livello internazionale, in occasione degli imminenti incontri tra i Ministri dell'interno dell'Unione europea, non si ritenga opportuno focalizzare l'attenzione su queste attività, apparentemente legali, ma che potenzialmente potrebbero costituire una modalità per finanziare attività di terrorismo internazionale.

(4-06389)

BONFIETTI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

nel 1998 centodieci lavoratori della SEABO di Bologna (ora Hera), già iscritti al Fondo di previdenza obbligatorio Premungas, hanno fatto ricorso all'allora Pretura del lavoro di Bologna per vedersi riconosciuto un più equo calcolo del parziale rimborso previsto dalla controparte di quanto versato al Fondo Premungas;

considerato che la sentenza del Pretore del lavoro n. 918/88 è stata sfavorevole ai lavoratori e che gli stessi sono ricorsi in appello,

si chiede di sapere:

per quali motivi per la controversia n. 918/88, ancora pendente innanzi al tribunale di Bologna, non sia ancora stato convocato e attivato il procedimento di appello;

quali provvedimenti si intenda prendere affinché le carenze di organico e funzionali, a cui si è richiamato recentemente anche il Procuratore generale, che potrebbero essere una delle cause dei ritardi inspiegabili e che stanno impedendo il buon funzionamento della macchina giudiziaria, non impediscano ai cittadini di esercitare i propri diritti e ottenere risposte definitive dagli organi giudiziari preposti.

(4-06390)

GARRAFFA. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il carovita sta determinando il calo dei consumi;

l'impresa piccola e media subisce l'aggravarsi della situazione;

molte aziende rischiano di chiudere i battenti;

i dati pubblicati da enti preposti, avvalorati da associazioni di imprese, inducono a considerare la situazione dell'economia della Sicilia in grave dissesto;

negli anni scorsi alcune norme hanno favorito l'incremento dell'occupazione attraverso il cosiddetto "credito d'imposta";

nell'anno 2001 le micro e piccole aziende, grazie all'adozione di adeguati provvedimenti, hanno assunto nuove forze lavoro;

il 31 dicembre 2003 sono scaduti i termini per agevolazioni significative, facendo, di fatto, lievitare in misura consistente il costo del lavoro;

tenuto conto che:

si sta determinando un allontanamento dal mercato del lavoro di migliaia di dipendenti;

ciò avviene per singoli lavoratori che operano in singole imprese senza pertanto avere riscontro nei mezzi di informazione pubblica e privata,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno l'avvio di un intervento mirato alle imprese che insistono in aree di "Obiettivo 1", tale da rendere graduale la riduzione dei benefici, consentendo alle stesse imprese di poter pagare (dopo i 36 mesi di contributi previdenziali a costo zero) nella misura del 35% per il periodo che va dal 37º al 54º mese, e nella misura del 70% per il periodo che va dal 55º al 72º mese.

Valutando inoltre che un provvedimento analogo potrebbe essere preso in considerazione relativamente al credito di imposta, l'interrogante chiede altresì di conoscere quali ulteriori provvedimenti i Ministri intendano adottare per tutelare sia i lavoratori sia le piccole imprese che potrebbero beneficiare di altri significativi interventi ad uopo individuati

per consentire la permanenza nel mercato, il consolidamento dell'occupazione e lo sviluppo dell'economia.

(4-06391)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nei giorni scorsi, dopo sessant'anni di ininterrotta attività, è stata chiusa la biblioteca centrale del Viminale. Com'è noto il patrimonio della biblioteca consiste in 113.000 volumi tra cui alcuni incunaboli e circa un migliaio di libri antichi, stampati in Italia e in Europa dal Cinquecento all'Ottocento;

particolarmente rare sono le raccolte formate dai poderosi tomi relativi alle legislazioni italiane dal Seicento all'Unità e dalle legislazioni di vari Stati europei (Austria, Germania, Francia);

tra i volumi del secolo XVIII spicca l' "Encyclopédie" di Diderot e d'Alambert, nell'edizione pubblicata a Livorno in lingua originale (1773) e rilegata in carta pecora;

la chiusura è avvenuta per l'inidoneità dei locali e delle attrezzature in base alla prescrizione del decreto legislativo n. 626/94,

si chiede di sapere entro quanto tempo si procederà alla riapertura della biblioteca.

(4-06392)

DEMASI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – (*Già* 3-00506)

(4-06393)

DEMASI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute, dell'interno e della giustizia*. – (*Già* 3-00514)

(4-06394)

CRINÒ. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 il Ministero della giustizia ha indetto il concorso per esami a 380 posti di uditore giudiziario;

che questo importante concorso prevede tre prove selettive: una prima consistente in una serie di *quiz* a risposta multipla, una seconda prova scritta che si articola su due temi ed una terza prova orale;

che il mancato superamento di una prova non consente l'accesso alla successiva e che la prova preliminare a *quiz* è stata introdotta negli ultimi anni per ridurre il numero di candidati che possono accedere alla prova scritta;

tenuto conto:

che negli ultimi concorsi accedevano alla prova scritta circa 1800 persone;

che, con il concorso indetto il 28 febbraio 2004, il Ministero della giustizia ha inteso riconoscere l'esonero dalla prova preliminare a coloro i

quali alla data del bando siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito presso le scuole per le professioni legali (SSPL);

che questa scelta si dimostra perlomeno discutibile, laddove riconosce un'agevolazione a chi è in possesso di un titolo che è funzionale – tra l'altro – al conseguimento dell'abilitazione alla professione forense, poiché queste scuole attribuiscono il diritto a non svolgere uno dei due anni di pratica forense, senza consentire analoga agevolazione a chi l'abilitazione alla professione di avvocato ha già ottenuto;

che, così agendo, l'abilitato alla professione di avvocato viene considerato dallo Stato presuntivamente meno preparato rispetto a chi studia per diventare avvocato;

che il bando consente l'esonero dalla prova preliminare agli specializzandi, ossia a coloro che, frequentando le scuole di specializzazione alla data del bando, non sono ancora in possesso del titolo di specializzazione; che questa esenzione, ancora più discutibile della precedente, pare difficilmente armonizzabile con il Testo unico sugli impiegati civili dello Stato ed in particolare con l'art. 2 del Testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

considerato:

che il Consiglio di Stato ha ritenuto nel suo parere che, in ipotesi straordinarie, si possa derogare a tale principio;

che non è chiaro quali siano le situazioni particolari che giustificano una tale deroga,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi per i quali non si è assimilata alla posizione degli specializzati quella di coloro che sono in possesso di titoli equipollenti o addirittura superiori, alla luce anche del recente disegno di legge governativo di riforma dell'ordinamento giudiziario in discussione alla Camera, che prevede l'opportunità di tale assimilazione;

perché si sia proceduto all'estensione dell'esenzione dalla prova preliminare per gli specializzandi;

come si possa armonizzare tale estensione dell'esenzione con la finalità da anni perseguita dal Ministero della giustizia di consentire l'accesso alle prove scritte ad un numero contingentato di candidati;

se il Ministero della giustizia abbia intenzione di agire in autotutela per riformare il bando di concorso nelle parti in cui appare più iniquo, non prendendo in considerazione posizioni altrettanto degne di tutela al pari del titolo conseguito presso le scuole di specializzazione.

(4-06395)

CALDEROLI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

secondo quanto riportato da diversi quotidiani, nei mesi scorsi la provincia e la città di Livorno sono state interessate da due inchieste giudiziarie, una riguardante un presunto caso di corruzione intercorsa fra il Presidente del Consiglio comunale di Livorno, l'Assessore all'edilizia

dello stesso Comune ed alcuni costruttori, l'altra riguardante un caso di presunta corruzione in atti giudiziari, che ha interessato il capo dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Livorno, l'ex Prefetto della Provincia stessa, l'ex-vice Prefetto ed alcuni imprenditori;

sempre secondo quanto riportato dai giornali, tali inchieste hanno comportato gli arresti cautelari, attualmente revocati, del Presidente del Consiglio comunale, dell'Assessore all'edilizia, del capo dei G.I.P. e la sostituzione del Prefetto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che, dopo un periodo di sospensione predisposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, il capo dei G.I.P. di Livorno sia tornato a svolgere regolare servizio presso il tribunale di Livorno;

se tale magistrato sia cugino del Sindaco di Livorno;

se il Ministro, alla luce dei fatti riportati dai giornali, non intenda predisporre un'ispezione presso il tribunale di Livorno per verificare il corretto svolgimento delle inchieste sopra citate.

(4-06396)

SODANO TOMMASO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nell'interrogazione 4-05417 del 15-10-2003, cui non è stata ancora data risposta, lo scrivente segnalava le gravi anomalie istituzionali che stanno caratterizzando l'amministrazione comunale di Marigliano;

tra le altre, in quella interrogazione si faceva esplicito riferimento all'atteggiamento tenuto dal sindaco in occasione dell'elezione a scrutinio segreto del difensore civico, avvenuta il 14 marzo 2003, nel corso della quale il sindaco stesso metteva in essere atteggiamenti volti a condizionare e intimorire i consiglieri;

il 14 aprile 2003, con delibera di Consiglio comunale, il cav. Giuseppe Terracciano veniva eletto con 13 voti su 20 consiglieri. Successivamente, con 16 voti su 16 consiglieri presenti, veniva votata l'immediata eseguibilità della delibera consiliare. Il sindaco, benché la delibera fosse immediatamente eseguibile, gli ha sempre impedito il giuramento previsto dallo statuto e quindi l'insediamento, pur essendo lo stesso sottoposto a controllo del difensore civico, avocando a sé ed al Segretario comunale un'irrituale, personale ed ulteriore capillare istruttoria, ad esito della quale intendeva condizionare nuovamente il Consiglio comunale proponendo un provvedimento in autotutela, adducendo motivi di ineleggibilità rispetto al contenuto dello Statuto comunale;

in data 13 ottobre 2003 il Sindaco veniva invitato e diffidato nuovamente a compiere tutti gli atti di sua competenza necessari per consentire il regolare svolgimento del ruolo di difensore civico, con espressa avvertenza che, in mancanza, sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria competente a tutela dei diritti e degli interessi dell'ente e della collettività;

in data 10 marzo 2004 veniva proposta al Consiglio comunale l'adozione di una delibera con la quale, sulla scorta di una nutrita documentazione, il Consiglio comunale avrebbe dovuto revocare dall'incarico di

difensore civico il cav. Terracciano per ineleggibilità e/o decadenza, ma il Consiglio comunale, unico vero organo competente per materia, rigettava la richiesta e quindi deliberava di confermare il cav. Terracciano nella carica di difensore civico comunale, intimando al sindaco di mettere in esecuzione gli atti di sua competenza;

il 15 marzo il difensore civico tentava di accedere alla casa comunale per concordare la formalizzazione degli adempimenti a carico del Sindaco, ma l'addetto all'Ufficio passi gli comunicava di aver ricevuto espresso ordine dal Sindaco con il quale gli veniva specificatamente inibito l'accesso; su intervento dei carabinieri, chiamati dal cav. Terracciano, allo stesso veniva successivamente notificato un atto di invito e diffida ad astenersi dall'esercizio indebito delle funzioni di difensore civico con espressa avvertenza che, in mancanza, sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria competente a tutela dei diritti e degli interessi dell'ente e della collettività,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno attivare le procedure di controllo previste dalla legge in materia di funzionamento degli organi locali, tenuto conto che il sindaco rifugge da ogni forma di controllo istituzionale, come appunto testimonia la vicenda del difensore civico al quale, pur essendo eletto dal Consiglio comunale, viene negato di insediarsi.

(4-06397)

€ 5,28